



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 859

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Indice

1. DDL S. 859 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 859	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	15
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 13/11/2018	16
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 14/11/2018	17
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018	21
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (pom.) del 28/11/2018	25
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018	26
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019	35
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019	48
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	50
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020	62
1.4. Trattazione in consultiva	68
1.4.1. Sedute	69
1.4.2. Resoconti sommari	71
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	72
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019	73
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019	79
1.4.2.1.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019	87
1.4.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	92
1.4.2.2.1. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2018	93
1.4.2.2.2. 7 ^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 38 (pom.) del 06/12/2018	94
1.4.2.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	96
1.4.2.3.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019	97
1.4.2.3.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019	105

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del
23/01/2019.....108

1. DDL S. 859 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859

XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Titolo breve: *disposizioni in materia di operazioni elettorali*

Iter

8 gennaio 2019: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.543](#)

approvato

S.859

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Dalila Nesci](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Francesco D'Uva](#) (M5S), [On. Federica Dieni](#) (M5S), [On. Anna Macina](#) (M5S), [On. Davide Aiello](#) (M5S), [On. Roberta Alaimo](#) (M5S), [On. Vittoria Baldino](#) (M5S), [On. Francesco Berti](#) (M5S), [On. Anna Bilotti](#) (M5S), [On. Giuseppe Brescia](#) (M5S), [On. Maurizio Cattoi](#) (M5S), [On. Valentina Corneli](#) (M5S), [On. Giuseppe D'Ambrosio](#) (M5S), [On. Fabiana Dadone](#) (M5S), [On. Francesco Forciniti](#) (M5S), [On. Martina Parisse](#) (M5S), [On. Elisa Tripodi](#) (M5S), [On. Francesco Silvestri](#) (M5S)

[On. Marialuisa Faro](#) (M5S) (aggiunge firma in data 21 settembre 2018)

[On. Riccardo Molinari](#) (Lega) (aggiunge firma in data 21 settembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **12 ottobre 2018**; annunciato nella seduta n. 47 del 16 ottobre 2018.

Classificazione TESEO

ORGANIZZAZIONE ELETTORALE

Articoli

ELEZIONI POLITICHE (Art.1), SEGGI E SEZIONI ELETTORALI (Artt.1-5), COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI (Artt.1-4), ELEZIONI AMMINISTRATIVE (Art.3), DIVIETI (Artt.1, 3, 6), ASSUNZIONE AL LAVORO (Art.6), AZIENDE MUNICIPALIZZATE CONSORTILI E REGIONALI (Art.6), LAVORATORI DIPENDENTI (Artt.1, 3), MINISTERO DELL' INTERNO (Artt.1, 3, 4), MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1, 3), MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.1, 3), DECRETI MINISTERIALI (Art.4), REFERENDUM (Art.7), ELEZIONI EUROPEE (Art.7), DIRITTO DI VOTO (Artt.7, 8), DOMICILIO RESIDENZA DIMORA (Art.7), SERVIZI DI EMERGENZA (Art.8), CALAMITA' NATURALI (Art.8), COMUNI (Artt.7, 8)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Maria Laura Mantovani \(M5S\)](#) (dato conto della nomina il 14 novembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 17 ottobre 2018. Annuncio nella seduta n. 48 del 17 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), 13^a (Ambiente), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 859

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 859

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **NESCI**, **D'UVA**, **DIENI**, **MACINA**, **Davide AIELLO**, **ALAIMO**, **BALDINO**, **BERTI**, **BILOTTI**, **BRESCIA**, **Maurizio CATTOI**, **CORNELI**, **D'AMBROSIO**, **DADONE**, **FORCINITI**, **PARISSE**, **Elisa TRIPODI**, **Francesco SILVESTRI**, **FARO** e **MOLINARI**

(V. Stampato Camera n. 543)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 ottobre 2018

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 2018

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse, e»;

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «, tramite sorteggio, tra i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello è tenuto un elenco di cittadini idonei all'ufficio di presidente di seggio elettorale. Le modalità e i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia»;

3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

- b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;
- c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;
- c) all'articolo 38:
- 1) la lettera a) è abrogata;
- 2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
- 3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se ciò rende impossibile la costituzione del seggio»;
- 4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo e coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;
- d) all'articolo 42:
- 1) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;
- 2) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».
2. Il decreto del Ministro dell'interno previsto dal terzo comma dell'articolo 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dal numero 2) della lettera b) del comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Art. 2.
- (Modifiche alla legge 21 marzo 1990, n. 53)
1. All'articolo 2, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di età non superiore a sessantacinque anni».
2. All'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco» sono sostituite dalle seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria

disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. Ad eseguire le autenticazioni di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono competenti altresì i cittadini designati dai promotori del *referendum* tra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle funzioni di presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 35, ottavo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e che non incorrano nei casi di esclusione di cui all'articolo 38, lettera *f-bis*), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. A tal fine almeno tre promotori comunicano alla Corte di appello competente per territorio, con le modalità di cui all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'elenco dei soggetti designati, corredato delle dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 3.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte di appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

b) all'articolo 23:

1) la lettera a) è abrogata;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i dipendenti del Ministero dell'interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi; nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti la disposizione relativa all'esclusione di coloro che abbiano legami di parentela o affinità con i candidati non si applica se ciò rende impossibile la costituzione del seggio»;

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale o per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo e coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva eguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

c) all'articolo 37:

1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora sia necessario sostituire le cabine in dotazione, vi si provvede, anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, oggetto di sostituzione ai sensi del periodo precedente, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, a una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, o che si trovino nella parete adiacente o retrostante la cabina devono essere chiuse in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori».

Art. 4.

(*Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95*)

1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) godere dei diritti civili e politici;

a-ter) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;

b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito *internet* del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.

2. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune interessato, se designati, procede alle seguenti operazioni, per le quali prende in considerazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi delle lettere a) e c) in caso di eventuale rinuncia o

impedimento;

c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che, al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

3. Qualora il numero degli iscritti nell'albo degli scrutatori che hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore non sia sufficiente per gli adempimenti previsti dal comma 2, la Commissione elettorale comunale, per la copertura dei posti di scrutatore rimasti vacanti, procede a un nuovo sorteggio fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

4. Il sindaco o il commissario notifica ai sorteggiati l'avvenuta nomina nel più breve tempo e comunque entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 2. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

7. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 6, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal primo giorno del secondo semestre successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

*(Divieto di assunzioni
nelle società partecipate)*

1. Dopo il comma 2-*bis* dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Ad eccezione dei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza, è vietata l'assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

Art. 7.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegate, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.
3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.
4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
5. Le medesime procedure previste dai commi precedenti si applicano alle elezioni europee purché l'elettore dichiari di esercitare il proprio diritto di voto in una regione comunque rientrante tra le regioni della circoscrizione di appartenenza, come indicate dalla tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 8.

(Norme in materia di espressione del voto da parte del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali nonché del personale impiegato presso piattaforme marine)

1. L'articolo 49 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche ai volontari appartenenti alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché ai volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. L'articolo 50 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applica anche a coloro che sono impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 6, della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 60.000 per l'anno 2019. Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per

l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859

XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Titolo breve: *disposizioni in materia di operazioni elettorali*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 45 \(ant.\)](#)

13 novembre 2018

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 46 \(pom.\)](#)

14 novembre 2018

[N. 47 \(pom.\)](#)

20 novembre 2018

[N. 27 \(pom.\)](#)

28 novembre 2018

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 51 \(ant.\)](#)

4 dicembre 2018

[N. 57 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

[N. 199 \(pom.\)](#)

17 novembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 45 (ant.) del 13/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2018
45ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 12,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

IL **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, appena conclusa, nella quale si è convenuto di avviare, a partire dalla prossima settimana, le audizioni informali con riferimento al disegno di legge costituzionale n. **214** e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Si è concordato, inoltre, di iniziare l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **859**, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **602**, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali, a partire dalla seduta che sarà convocata per le ore 14,30 di domani, mercoledì 14 novembre, compatibilmente con lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** avverte che è convocata una seduta per le ore 14,30 di domani, mercoledì 14 novembre, per l'esame congiunto in sede referente dei disegni di legge n. **859**, già approvato dalla Camera dei deputati, e n. **602**, recanti disposizioni in materia di operazioni elettorali.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 46 (pom.) del 14/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 2018
46ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) illustra il disegno di legge n. [859](#), approvato dalla Camera dei deputati, recante disposizioni che modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. Esso riproduce, con alcune modifiche, il testo di un analogo disegno di legge approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminato dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'iter si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura.

Il provvedimento introduce alcune modifiche del procedimento elettorale nel perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni elettorali. A tal fine vengono modificate diverse disposizioni relative a: urne e cabine elettorali; componenti degli uffici elettorali di sezione (i cosiddetti seggi elettorali), ossia presidente, segretario e scrutatori; ampiezza demografica dei seggi elettorali; assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni. In secondo luogo, viene introdotta la possibilità a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si

trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i referendum e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Un primo nucleo di disposizioni della proposta in esame riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne e le cabine, nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio.

Per quanto riguarda le urne elettorali, si prevede che esse siano in materiale semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno, non anche l'identificazione delle stesse. Anche i requisiti delle cabine elettorali sono oggetto di modifica. Si prescrive che le cabine siano chiuse su tre lati, che il lato aperto sia rivolto verso il muro e che la loro altezza debba garantire la segretezza del voto riparando solo il busto dell'elettore. Si tratta, tuttavia, di specifiche da realizzarsi solo in caso di necessità di sostituzione delle cabine esistenti e, in ogni caso, mediante il loro riadattamento, in modo da non gravare di nuovi oneri la finanza pubblica. Si dispone, inoltre, che le porte e le finestre adiacenti e retrostanti alle cabine elettorali debbano essere chiuse, in modo da impedire la vista e ogni comunicazione dal di fuori.

Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si prevede che il presidente venga nominato, tramite sorteggio, dal presidente di corte d'appello competente per territorio tra i cittadini idonei iscritti in un apposito elenco, ferma restando la possibilità di nominarlo anche tra le categorie indicate dalla legge (magistrati, avvocati, notai e altri). Si elimina la possibilità di surroga del presidente con il sindaco o suo delegato, in caso di impedimento che non consenta la nomina ordinaria del presidente e si prevede che la corte di appello proceda alla sostituzione mediante estrazione a sorte dall'elenco dei presidenti. È previsto il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Sono, inoltre, espressamente enunciati i seguenti requisiti per ricoprire tale incarico: godimento dei diritti civili e politici, età tra i 18 e i 70 anni e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Riguardo alla figura del segretario e dello scrutatore, si dispone il limite dei sessantacinque anni di età.

Sono introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente l'ufficio elettorale. Una prima nuova causa di esclusione è data dall'essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico. Una seconda causa di esclusione, solo per le funzioni di presidente e di segretario, riguarda i parenti e affini fino al secondo grado dei candidati alle elezioni interessate. Tale causa ostativa non opera nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, qualora la sua applicazione renda impossibile la costituzione del seggio. Altra causa di esclusione riguarda coloro che siano stati condannati, anche non in via definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione, per associazione mafiosa, nonché per scambio elettorale politico-mafioso. Ulteriori cause ostative sono la condanna in via definitiva per reato non colposo, ovvero a pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione per reato colposo.

La disciplina relativa agli scrutatori viene modificata attraverso alcune novelle alla legge n. 95 del 1989, recante norme per l'istituzione dell'albo degli scrutatori. In primo luogo, nell'enunciare i requisiti necessari per ricoprire l'incarico di scrutatore, è espressamente previsto il requisito del godimento dei diritti civili e politici, oltre a quelli già previsti dalla norma vigente, ovvero essere elettore del Comune ed aver assolto gli obblighi scolastici. In riferimento alla scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, si prevede che questa sia effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina attingendo all'albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo, ripristinando il sistema in vigore dal 1989 al 2005. Si dispone altresì l'obbligo per gli iscritti a tale albo di confermare, ad ogni consultazione elettorale, la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore, pena la cancellazione dall'albo dopo la mancata conferma per due consultazioni consecutive. È introdotta, inoltre, una riserva di posti di scrutatore, pari alla metà, per coloro che si trovino in stato di disoccupazione. In analogia con quanto previsto per i presidenti di seggio, è posto anche per gli scrutatori il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale. Si prevede, infine, che ai componenti dei seggi elettorali sia assicurata una adeguata formazione on line sulle procedure di spoglio e sulla legislazione in materia di scambio elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, è introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti. Al fine di prevenire forme di inquinamento

del voto, si prevede il divieto di assunzione di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Tale divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Il disegno di legge in esame reca poi alcune novelle in materia di autenticazione di firme. In particolare, viene esteso il novero di soggetti autenticatori, includendovi i consiglieri regionali e gli avvocati, che comunichino la loro disponibilità rispettivamente al presidente della Regione e all'ordine professionale. Con riguardo all'autenticazione delle firme per la richiesta di *referendum*, la disposizione introdotta estende la competenza ad autenticare ai cittadini designati dai promotori del *referendum*, i quali godano dei diritti civili e politici, abbiano tra 18 e 70 anni di età e titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il provvedimento, inoltre, autorizza per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Gli elettori che intendano esercitare tale opzione sono tenuti a farne dichiarazione al Comune di iscrizione elettorale, fino a 30 giorni prima della data della consultazione.

Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiarati di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, ulteriori disposizioni autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Il disegno di legge n. [602](#), a prima firma della stessa relatrice, ha contenuto sostanzialmente analogo a quello della proposta approvata dalla Camera dei deputati. Pertanto, propone che i due provvedimenti siano esaminati congiuntamente.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) ritiene opportuno un approfondimento attraverso un breve ciclo di audizioni.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) fa presente l'esigenza di svolgere in tempi rapidi tali audizioni, per concludere l'esame del provvedimento prima dell'inizio della sessione di bilancio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare per le ore 15 di lunedì 19 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di integrare l'ordine del giorno con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [881](#), recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, e di avviarne l'esame a partire dalla prossima settimana. In questo modo, l'*iter* di tale provvedimento potrà procedere parallelamente a quello del disegno di legge costituzionale n. [214](#) e connessi, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

La Commissione conviene.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [881](#), recante disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari.

La Commissione prende atto.

*SULLA ELEZIONE DEL SENATORE MORRA A PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
ANTIMAFIA*

Il [PRESIDENTE](#), a nome della Commissione, formula le proprie congratulazioni al senatore Morra per il nuovo incarico di Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

La Commissione si associa.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 47 (pom.) del 20/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018
47ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(859) *Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(602) *Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) e la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) chiedono di rinviare l'inizio della discussione generale all'esito del ciclo di audizioni informali già programmate.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la proposta del senatore Parrini, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(881) *PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali*

indipendentemente dal numero dei parlamentari

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, la cui finalità è rendere la normativa elettorale di Camera e Senato applicabile indipendentemente dal numero di parlamentari previsto dalla Costituzione. A tale proposito, ricorda che il riferimento al numero dei seggi e dei collegi è stato introdotto in entrambi i testi unici in materia elettorale solo con la legge n. 165 del 3 novembre 2017, mentre in precedenza la legislazione elettorale prevedeva appunto meccanismi applicabili indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Sottolinea che, da più parti, nel corso del tempo, è stata prospettata l'ipotesi di una riduzione del numero dei parlamentari. In mancanza di una previsione come quella del disegno di legge in esame, ciò comporterebbe una revisione della legge elettorale, con modifiche per l'adeguamento ai dati numerici ivi contenuti e dei collegi uninominali delle circoscrizioni nazionali. Questi, infatti, secondo la normativa vigente, potrebbero essere applicati solo in riferimento all'attuale composizione numerica delle Camere (630 deputati e 315 senatori).

Sono stati depositati, in entrambi i rami del Parlamento, numerosi disegni di legge costituzionale volti alla riduzione del numero dei parlamentari, tema sul quale il Parlamento, nel corso delle diverse legislature, si è più volte confrontato manifestando un ampio consenso.

Con il disegno di legge in titolo si intende tornare ad un'impostazione che preveda, in luogo di un numero fisso di seggi uninominali, l'indicazione di una frazione del numero totale dei deputati e dei senatori. Si ritiene che tale meccanismo possa rappresentare la soluzione ottimale affinché la legge elettorale divenga flessibile rispetto alla variabile del numero dei parlamentari previsto in Costituzione. Le modifiche proposte con il disegno di legge in esame alla normativa elettorale non solo assicurano la neutralità del meccanismo elettorale rispetto al quadro normativo vigente, ma ne garantiscono l'applicabilità e il corretto funzionamento, anche nell'ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, qualunque sia l'entità di tale variazione.

In particolare, tra le proposte di legge costituzionale presentate in Parlamento si evidenzia quella volta a ridurre il numero dei deputati dagli attuali 630 a 400 e il numero dei senatori dagli attuali 315 a 200, operando una riduzione del 36,5 per cento dei parlamentari (atto Senato n. 805). Nel caso di approvazione della citata modifica costituzionale, le novelle proposte garantiscono il mantenimento della medesima riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari senza compromettere il funzionamento del sistema elettorale.

Gli interventi normativi operati dal presente disegno di legge mantengono inalterato il sistema elettorale misto, conservando le percentuali della quota maggioritaria e proporzionale stabilite dall'attuale quadro normativo. Tuttavia, la cifra assoluta relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione, dalla cui applicazione risultano dati numerici che, in mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari, sono identici a quelli attualmente stabiliti, mentre, in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, risultano proporzionalmente ridotti.

Lo stesso meccanismo è stato applicato anche alle circoscrizioni per le quali la legge vigente indica esplicitamente uno specifico numero di collegi uninominali (Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Molise): nell'intervento normativo proposto, la cifra relativa al numero dei seggi è sostituita da un rapporto con il totale dei seggi assegnati alla circoscrizione. In mancanza della variazione costituzionale del numero dei parlamentari tale rapporto porta a dati numerici identici a quelli attualmente stabiliti; in presenza di una variazione del numero dei parlamentari, si avrebbe una riduzione proporzionale.

In base al nuovo meccanismo della proposta di legge in esame, alla Camera dei deputati il numero di 231 collegi uninominali su tutto il territorio nazionale, con esclusione del collegio della Valle d'Aosta, è sostituito con il riferimento al rapporto dei tre ottavi del totale dei seggi riconosciuti dalla Costituzione alle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità inferiore. L'esclusione della circoscrizione della Valle d'Aosta deriva dall'interpretazione unanime data finora alla clausola

contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957, che indica 231 collegi uninominali nazionali, fatti salvi i seggi della circoscrizione Estero e "fermo restando" il collegio della Valle d'Aosta (pertanto, il numero complessivo dei collegi uninominali è 232).

L'applicazione del richiamato meccanismo produce esiti assolutamente corrispondenti al numero dei 231 collegi uninominali fissato dalla normativa vigente.

Analogamente, le modifiche operate al decreto legislativo n. 533 del 1993, recante le norme per l'elezione del Senato della Repubblica, mantengono inalterato il sistema elettorale vigente, sostituendo al risultato derivante dalla somma del seggio uninominale della Valle d'Aosta con i 6 seggi del Trentino-Alto Adige e gli altri 109 collegi uninominali il rapporto di tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni nazionali, con arrotondamento all'unità più prossima. In effetti, il numero dei seggi uninominali attuali pari a 116 (comprensivi del seggio della Valle d'Aosta e dei 6 seggi del Trentino-Alto Adige) corrisponde ai tre ottavi del numero totale dei seggi attribuiti alle circoscrizioni regionali, compresi Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

Con riferimento alla Regione Trentino-Alto Adige, la proposta di legge in esame stabilisce che il numero dei collegi uninominali per la Camera è pari alla metà del totale dei seggi assegnati alla medesima Regione, con arrotondamento all'unità pari superiore, corrispondente al numero di 6 collegi uninominali sul totale degli 11 seggi che spettano alla Regione sulla base dell'attuale numero di deputati.

Per il Senato, la formula per l'individuazione dei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige fa riferimento al "numero di collegi uninominali corrispondente al numero pari immediatamente inferiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione", corrispondente al numero di 6 collegi uninominali che attualmente la legge prevede, rispetto al totale di 7 seggi che ad oggi la Costituzione attribuisce alla medesima Regione. Tale disposizione, attraverso il ricorso all'arrotondamento all'unità pari, garantisce l'attuazione della "misura 111" a favore della popolazione altoatesina per l'elezione del Senato della Repubblica, che prevede l'assegnazione a ciascuna delle due Province autonome di un numero uguale di seggi e dunque presuppone un numero complessivo di seggi pari. Il criterio della parità, inoltre, viene applicato anche alla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda il Molise, cui attualmente la normativa vigente attribuisce esplicitamente due collegi uninominali, restano i medesimi collegi anche sulla base della presente proposta di legge, in quanto rientrano nella previsione in base alla quale le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali. Nel testo vi è inoltre la previsione per cui le circoscrizioni che eleggono due deputati sono costituite in un collegio uninominale, nell'eventualità che tale ipotesi possa configurarsi (ad esempio per il Molise) per effetto della riduzione del numero dei deputati.

Il disegno di legge in titolo si compone di 3 articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 1 e 83 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, limitandosi ad individuare, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto frazionario la cui applicazione restituisce gli stessi numeri attualmente fissati.

L'articolo 2 modifica gli articoli 1, 16-bis, 17, 20 e 21-ter del testo unico per l'elezione del Senato, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993. Si mantiene inalterato il sistema elettorale vigente, individuando, per le diverse circoscrizioni per le quali la legge vigente indica il numero dei collegi uninominali, il rapporto la cui applicazione restituisce gli stessi valori numerici attualmente previsti.

L'articolo 3 prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, a cui si potrà procedere qualora sia approvata la modifica costituzionale per la riduzione del numero dei componenti delle Camere, nel termine di sessanta giorni.

La delega reca principi e criteri direttivi che riproducono i medesimi principi della legge n. 165 del 2017 ma, anziché riferirsi a numeri fissi per l'individuazione di collegi uninominali e plurinominali di Camera e Senato, le modifiche rinviano al dato risultante dall'applicazione del rapporto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge. Inoltre, poiché anche il numero dei seggi del Trentino-Alto Adige, come quelli del Molise, ai sensi del disegno di legge in esame, risulta variabile in relazione al

numero complessivo di seggi assegnati alla circoscrizione, occorre che, nella sola ipotesi di riduzione del numero dei parlamentari, anche i collegi di quelle Regioni possano essere disegnati dalla commissione a ciò preposta, ferme restando per il Trentino-Alto Adige la percentuale di collegi uninominali più elevata che nelle altre circoscrizioni e l'eguaglianza del numero dei seggi tra le Province autonome. In particolare, ai fini dell'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali sia della Camera che del Senato, le modifiche proposte rinviano al dato risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, dei rispettivi testi unici. Anche sotto il profilo procedurale la delega rinvia ai criteri dettati ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 165 del 2017.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene necessari alcuni approfondimenti, attraverso audizioni di esperti. A suo avviso, l'introduzione di un criterio di individuazione dei collegi uninominali in rapporto al totale dei seggi potrebbe determinare effetti diversi, a seconda del sistema elettorale vigente. Pertanto, sarebbe opportuno effettuare anche alcune simulazioni, per verificare il funzionamento di tale meccanismo.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) si associa alla proposta della senatrice De Petris, segnalando che la modifica prevista dal disegno di legge in esame, pur avendo una connotazione tecnica, potrebbe incidere sulla rappresentanza politica. Per esempio, con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, l'applicazione del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali potrebbe non consentire l'elezione del rappresentante di lingua italiana.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) sottolinea la necessità di audire esperti sui meccanismi elettorali, per approfondire il funzionamento del nuovo criterio di determinazione dei collegi uninominali. In sede applicativa, infatti, potrebbero determinarsi effetti distorsivi.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) precisa che il nuovo meccanismo si applica esclusivamente alla legge elettorale vigente. Quanto alla determinazione dei collegi uninominali e plurinominali, il disegno di legge in esame prevede una apposita delega al Governo, che potrà tenere conto dell'avvenuta riduzione del numero dei parlamentari, qualora nel frattempo si concluda l'*iter* dei disegni di legge costituzionale n. 214 e connessi, in corso di esame.

Nel condividere l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni informali, propone che siano svolte congiuntamente a quelle riferite ai disegni di legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, per l'economia dei lavori.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile tenere distinte le audizioni riferite al disegno di legge in esame e quelle relative alla riduzione del numero dei parlamentari, trattandosi di due argomenti differenti. Eventualmente, gli esperti convocati in audizione potranno lasciare agli atti i propri contributi su entrambe le materie oggetto di approfondimento.

Propone quindi di fissare per le ore 15 di giovedì 22 novembre il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 27 (pom.) del 28/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 27
MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE 2018

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 859 E 602 (DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI OPERAZIONI ELETTORALI)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (ant.) del 04/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 4 DICEMBRE 2018
51ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 10,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il **PRESIDENTE** comunica che, nell'ambito delle audizioni informali sul disegno di legge n. **881** (applicabilità delle leggi elettorali), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedì 29 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno annunciato l'intenzione di presentare della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo

(Parere alla 11a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri di ieri lunedì 3 dicembre.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 1.5, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 1.7, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni; sull'emendamento 2.5, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a

istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita; sugli emendamenti 2.9 e 2.32, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 2 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2; sugli emendamenti 2.26, 2.33 e 2.34, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi; sugli emendamenti 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione.

Propone di esprimere parere non ostativo sull'emendamento 1.6, a condizione che sia riformulato sopprimendo la lettera *a*); sull'emendamento 1.13, a condizione che sia riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata; sull'emendamento 2.24, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001; sull'emendamento 4.18, a condizione che sia chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*.

Propone altresì di esprimere parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere in parte contrario, in parte non ostativo e in parte non ostativo con condizioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

(955) Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario e in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il **PRESIDENTE**, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta di ieri, lunedì 3 dicembre, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Propone di esprimere, per quanto di competenza, parere contrario sugli emendamenti 1.86 e 1.87, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo; sull'emendamento 1.0.1, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi; sull'emendamento 9.15, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati; sull'emendamento 11.0.1, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali.

Sui restanti emendamenti, propone di esprimere parere non ostativo.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*) ritiene che il disegno di legge sia viziato da gravi profili di incostituzionalità, in particolare con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione, a suo avviso, contrasta con il principio della ragionevole durata del processo.

Pertanto, presenta un parere contrario sul testo del disegno di legge, pubblicato in allegato.

Il senatore **BRESSA** (*Aut (SVP-PATT, UV)*), ritenendo fondate le considerazioni del senatore Vitali, propone di rinviare la votazione, per consentire una maggiore riflessione sugli aspetti segnalati.

Il senatore **PERILLI** (*M5S*), pur tenendo conto della contrarietà espressa dal senatore Vitali, ritiene preferibile procedere comunque alla votazione del parere proposto dal relatore.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia un voto contrario, in quanto ritiene pienamente condivisibili i rilievi formulati dal senatore Vitali.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo e in parte contrario e in parte non ostativo sui relativi emendamenti, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

Pertanto, la proposta di parere alternativo sul testo del disegno di legge risulta preclusa.

IN SEDE REFERENTE

(214) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - QUAGLIARIELLO. - Modifiche alla Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari

(515) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(805) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PATUANELLI e ROMEO. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei deputati e dei senatori
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 novembre.

Riprende la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) annuncia che, a breve, presenterà un nuovo testo, anche al fine di recepire alcuni dei rilievi emersi nel corso del dibattito.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) chiede che, a seguito della presentazione di un nuovo testo, si apra nuovamente il dibattito.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della particolare rilevanza dei disegni di legge costituzionale in esame, avvisa che la discussione generale proseguirà già nel corso della seduta odierna, con la possibilità, eventualmente, di integrare l'intervento già svolto.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce che la proposta di riduzione del numero dei parlamentari deve essere valutata in un quadro più complessivo, in modo da tenere conto degli effetti distorsivi che potrebbero determinarsi sul procedimento legislativo e sulla riduzione della rappresentanza politica. A suo avviso, infatti, occorrerebbe al contempo riflettere sulla opportunità di modificare l'assetto del sistema bicamerale. Inoltre, bisognerebbe intervenire anche sulla disciplina elettorale vigente, ma non nel senso indicato dal disegno di legge n. [881](#), che si limita a prevedere un numero di collegi uninominali pari a tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni. In questo modo, infatti, si rischia di rendere fortemente disomogenei i collegi elettorali. Peraltro, tale norma contrasterebbe con gli impegni contenuti nel pacchetto di misure a favore delle popolazioni altoatesine e recepite nelle norme di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che assegnano alla Provincia di Bolzano tre seggi al Senato, per garantire l'elezione di rappresentanti delle minoranze linguistiche, in particolare quello di lingua italiana. Pertanto, conferma il proprio orientamento contrario sui disegni di legge costituzionale in esame.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), riservandosi di valutare la proposta di testo unificato del relatore, sottolinea che, nel corso delle audizioni degli esperti, sono state rilevate da più parti le criticità derivanti da una riduzione lineare del numero dei parlamentari. A suo avviso, quindi, si dovrebbe tenere conto degli effetti connessi a tale importante modifica costituzionale, in particolare con riferimento alla rappresentanza democratica.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ritiene condivisibile la scelta di operare una modifica puntuale della Costituzione, intervenendo solo sul numero dei parlamentari, ma al contempo si dovrebbe rivedere anche la disciplina elettorale, evitando che si determinino i numerosi effetti distorsivi segnalati nel corso delle audizioni e del dibattito.

Ricorda, infatti, che la modifica prospettata potrebbe compromettere il funzionamento delle Camere, incidere negativamente sul principio di rappresentatività e sulla tutela delle minoranze linguistiche nel Trentino-Alto Adige, nonché ampliare eccessivamente il peso dei grandi elettori regionali, rispetto ai senatori, in sede di elezione del Presidente della Repubblica. Auspica, pertanto, che tali criticità siano risolte nel testo unificato del relatore.

In ogni caso, sottolinea che l'impatto della riduzione del numero dei parlamentari dovrà essere valutato anche alla luce della proposta di adeguamento della legge elettorale vigente, come previsto dal disegno di legge n. [881](#), il cui *iter* procede parallelamente a quello dei disegni di legge costituzionale in esame. Infatti, la determinazione dei collegi uninominali in rapporto a un numero inferiore di parlamentari determinerà un eccessivo ampliamento della loro estensione, con conseguenti effetti negativi sulla conoscibilità dei candidati. Peraltro, la presenza di soglie di sbarramento implicite, connesse al sistema elettorale misto, limiterebbe il pluralismo della rappresentanza democratica. A suo avviso, tali proposte non farebbero altro che aggravare il progressivo allontanamento dei cittadini dalla politica, che invece si dichiara di voler contrastare.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) non ravvisa alcun rischio per il sistema di democrazia rappresentativa, considerato che, in base alla variazione proposta, il numero di parlamentari sarà comunque commisurato a quello previsto in altri Paesi membri dell'Unione europea.

Ritiene, inoltre, che la previsione di organismi parlamentari più snelli consenta un recupero di efficienza e credibilità. In questo modo, si potrebbe invertire il progressivo spostamento dell'equilibrio tra poteri istituzionali a favore dell'Esecutivo registrato negli ultimi anni, anche a causa del ricorso eccessivo allo strumento della decretazione d'urgenza.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*) riconosce che la riduzione del 36,5 per cento del numero dei parlamentari comporterà un aumento proporzionale dell'ampiezza dei collegi elettorali. Tuttavia, ritiene che questo sia un fattore positivo, in quanto ciò consentirebbe di eleggere rappresentanti di più alto profilo, meno influenzabili da interessi locali e particolaristici.

Ritiene, inoltre, preferibile lasciare immutato il numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica: qualora il loro numero fosse ridotto da tre a due, infatti, con l'elezione di un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza, si finirebbe per annullare il peso politico della loro presenza. In questo modo, si riconoscerebbe alle Regioni una maggiore incisività, in rapporto agli spazi di autonomia che gli enti territoriali stanno progressivamente acquisendo.

Con riferimento a Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, invita a considerare che le minoranze linguistiche potrebbero comunque eleggere i loro rappresentanti nei collegi plurinominali.

Il senatore [FERRARI](#) (*PD*) sottolinea che la mera riduzione del numero dei parlamentari, se non inserita in un disegno riformatore più organico, finisce per diminuire la rappresentatività, in rapporto alla popolazione, e incide negativamente sul funzionamento degli organi parlamentari. Ciò determina, indirettamente, uno spostamento dell'equilibrio istituzionale a favore del Governo, in contraddizione con le posizioni sostenute da una parte della maggioranza nella scorsa legislatura.

D'altro canto, nota che, anche riguardo alla concorrenza dei diversi livelli istituzionali nel processo

decisionale, risulta attenuato il progetto di valorizzazione delle autonomie regionali.

A suo avviso, i disegni di legge costituzionale in esame, dall'indubbia finalità propagandistica, perseguono altresì l'obiettivo di svilire la democrazia liberale, depotenziando il Parlamento nei confronti dell'Esecutivo. Risulterebbe così più agevole rafforzare l'identità dello Stato-nazione, pur in un contesto globalizzato.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea che il progetto di riforma costituzionale portato avanti dal Partito Democratico nella scorsa legislatura puntava a una modernizzazione dell'architettura istituzionale del Paese, completando un dibattito avviato fin dagli anni Ottanta, con la Commissione Bozzi. Fra l'altro, si tendeva a razionalizzare i rapporti tra Stato e Regioni, intervenendo sulle materie di legislazione concorrente. Tuttavia, come è noto, il disegno di legge costituzionale, sebbene approvato dal Parlamento, non ha superato il *referendum* popolare, probabilmente per la complessità e ampiezza della modifica costituzionale proposta.

I disegni di legge costituzionale in esame, invece, si limitano apparentemente a ridurre il numero dei parlamentari, ma - come è emerso dalle audizioni e dal dibattito in corso - determinano altresì una serie di effetti negativi indiretti, tra cui la riduzione della rappresentanza democratica e lo squilibrio della composizione del collegio per l'elezione del Presidente della Repubblica.

A suo avviso, sarebbe opportuno un confronto costruttivo sul merito delle proposte formulate, per approfondirne i risvolti dal punto di vista tecnico e per valutarne l'impatto sugli equilibri costituzionali. Occorre comprendere, infatti, se la riduzione del numero dei parlamentari prefiguri in realtà un modello differente di democrazia rappresentativa.

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) assicura la piena disponibilità della maggioranza a un dialogo costruttivo su una materia così significativa.

Respinge con fermezza, tuttavia, le ipotesi - formulate da alcuni esponenti dell'opposizione - che il progetto di riforma tenda in realtà a rendere più fragile la democrazia. L'obiettivo, invece, è riavvicinare i cittadini alla rappresentanza politica, dimostrando che questa è in grado di recepire le istanze popolari anche quando si tratti di adottare misure rigorose. A suo avviso, quindi, le critiche formulate appaiono strumentali e non attengono al merito del provvedimento.

Il senatore [CORBETTA](#) (M5S), nel concordare con la senatrice Maiorino, ritiene strumentali le argomentazioni del senatore Ferrari, se si considera che la riforma costituzionale predisposta dal Partito Democratico mirava a togliere spazi di autonomia alle Regioni, riconducendo alla competenza statale anche alcune materie di legislazione concorrente.

Al contrario, il Movimento 5 Stelle ha contribuito fattivamente allo svolgimento dei *referendum* consultivi sull'autonomia regionale organizzati in Lombardia e Veneto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara così conclusa la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2018, nel capitolo 2309 - piano gestionale 1 (n. 54)

(Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [VONO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto ministeriale di ripartizione dello stanziamento previsto per l'anno 2018 a favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno.

L'importo stanziato sul capitolo di previsione del bilancio n. 2309, piano gestionale 1, del Ministero dell'interno, è di 1.939.393 euro, a sostegno alle finalità istituzionali e alle attività di promozione sociale e di tutela degli associati, di cui alla legge n. 93 del 1994 e all'articolo 1 della n. 549 del 1995. Segnala, a tale proposito, che lo stanziamento per il 2018 risulta incrementato rispetto agli ultimi cinque anni.

Ricorda che le associazioni destinatarie dei contributi sono: l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti e l'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti, che riceveranno contributi, rispettivamente, per 1.512.726,54, 232.727,16 e 193.939,3 euro, in ragione del numero degli iscritti, secondo il criterio già applicato negli anni precedenti.

Dopo aver precisato che è stata trasmessa alle Camere la rendicontazione dell'attività svolta nell'anno 2017 dalle associazioni destinatarie dei contributi, come previsto dall'articolo 3 del medesimo schema di decreto, propone di esprimere un parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice.

IN SEDE REFERENTE

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre e rinviato nella seduta del 20 novembre.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) sottolinea l'esigenza di intervenire con particolare cautela per modificare i complessi meccanismi delle operazioni elettorali, al fine di non comprometterne il funzionamento. In particolare, ritiene rischioso attribuire al presidente della corte d'appello - in luogo del sindaco - il compito di provvedere alla sostituzione dei presidenti di seggio, perché si potrebbe ostacolare l'operatività di alcune sezioni, in caso di impedimento della persona designata.

In secondo luogo, esprime preoccupazioni anche in riferimento alla modifica dell'ampiezza demografica delle sezioni elettorali, di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. [859](#). Infatti, il previsto aumento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti potrebbe determinare la necessità di ridefinire un elevato numero di sezioni elettorali. Tale operazione potrebbe risultare particolarmente difficile, considerati i tempi ristretti a disposizione, in vista delle consultazioni elettorali dei prossimi

mesi.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene inaccettabile il limite di due mandati consecutivi per i presidenti di seggio e gli scrutatori. Infatti, spesso nelle sezioni elettorali si determinano ritardi proprio per la mancanza di preparazione e di esperienza delle persone che ricoprono questi ruoli. A suo avviso, sarebbe opportuno prevedere elenchi di soggetti specializzati nello svolgimento di tali funzioni. Chiede, inoltre, di conoscere la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale dipendente da parte delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) condivide la finalità del provvedimento, che è volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità delle operazioni elettorali. Tuttavia, riconosce che alcune disposizioni potrebbero determinare problemi in fase applicativa. Del resto, è anche vero che in alcune zone presidenti di seggio e scrutatori sono scelti in base all'appartenenza politica o, addirittura, per motivi di scambio politico-mafioso. Occorre, quindi, trovare un punto di equilibrio, introducendo le modifiche che si ritengano necessarie per assicurare l'efficiente funzionamento delle sezioni elettorali.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ravvisa alcune criticità, che auspica possano essere superate attraverso la presentazione di emendamenti.

Sottolinea che l'innalzamento del limite inferiore dei seggi da 500 a 700 elettori iscritti comporterebbe una complessa operazione di ridefinizione delle sezioni elettorali.

Preannuncia, poi, la presentazione di emendamenti per introdurre misure volte a garantire l'efficienza e la trasparenza degli uffici centrali.

Ritiene criticabile l'eliminazione della possibilità di surroga del presidente di seggio con il sindaco o un suo delegato, in quanto la scelta del sostituto per indisponibilità improvvisa, da parte del presidente della corte d'appello competente per territorio, potrebbe determinare gravi ritardi nell'espletamento delle operazioni elettorali.

Con riferimento agli scrutatori, condivide la scelta di garantire una riserva di posti a coloro che si trovano in stato di disoccupazione, però richiama l'attenzione sulle modalità di compilazione degli elenchi di nominativi tra cui viene effettuato il sorteggio dalla commissione elettorale.

Sull'autenticazione delle firme per la richiesta di *referendum*, condivide l'estensione della competenza ai cittadini designati dai promotori del quesito referendario: sarebbe tuttavia opportuno precisare i requisiti di questi soggetti, soprattutto con riferimento all'esperienza pregressa.

Infine, riguardo all'utilizzo di urne semitrasparenti, segnala che la spesa sarà significativa; inoltre, potrebbe risultare difficile provvedere alla loro corretta conservazione, soprattutto nelle sezioni elettorali dei grandi centri abitati.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) ritiene opportune alcune modifiche sulle caratteristiche delle cabine elettorali. In primo luogo, bisognerebbe precisarne le dimensioni, in quanto il riferimento alla necessità di riparare il busto dell'elettore è un criterio variabile in rapporto alla statura della persona. Inoltre, sarebbe preferibile che il lato aperto sia rivolto verso la sala, e non verso il muro, per garantire la trasparenza delle operazioni elettorali, considerato che la segretezza è già assicurata dalla posizione di spalle dell'elettore.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene indispensabili alcune modifiche, per non arrecare problemi al funzionamento delle sezioni elettorali. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative alla sostituzione del presidente di seggio, alla capacità ed esperienza delle persone che svolgono le funzioni di presidenti e scrutatori, alla individuazione di criteri precisi per la ridefinizione delle sezioni elettorali.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il sottosegretario SIBILIA, intervenendo in replica, sottolinea che il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati all'unanimità, dopo un ampio dibattito nel quale sono stati risolti gli aspetti critici rilevati già nella scorsa legislatura.

In primo luogo, assicura che il Ministero dell'interno non ha ravvisato difficoltà particolari a fronte dell'esigenza di procedere alla rimodulazione delle sezioni elettorali.

Ritiene poi che il ricorso a presidenti e scrutatori di seggio specializzati contrasti con il principio di partecipazione dei cittadini nella verifica della correttezza delle operazioni elettorali. In ogni caso, precisa che il limite dei due mandati riguarda solo quelli svolti nella medesima sezione.

Osserva che il divieto di assunzione di personale da parte delle società partecipate è volto a evitare il voto di scambio, mentre la nuova struttura delle cabine è prevista per prevenire brogli elettorali, per esempio attraverso l'utilizzo di schede timbrate al di fuori del seggio.

Conclude auspicando una rapida definizione del testo, affinché possa entrare in vigore prima delle prossime tornate elettorali.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) propone di adottare il disegno di legge n. [859](#), già approvato dalla Camera dei deputati, quale testo base per il seguito dell'esame.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare alle ore 12 di mercoledì 12 dicembre il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [859](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 920

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- 1.5 contrario, in quanto volto a sopprimere la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata;
- 1.7 contrario, in quanto prevede l'adozione di "piani industriali" da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 2.5 contrario, in quanto applica direttamente le disposizioni previste dall'articolo 2 anche a istituzioni e soggetti con autonomia costituzionalmente garantita;
- 2.9 e 2.32 contrario, in quanto le disposizioni ivi previste creano disparità di trattamento tra la fattispecie generale di cui al comma 1 e quella speciale di cui al comma 4 dell'articolo 2;
- 2.26, 2.33 e 2.34 contrario, in quanto introducono il requisito dell'"accordo" in sede di Conferenza Unificata non quale procedimento autonomo, ma all'interno di quello per l'adozione di atti governativi;
- 4.13, 4.15, 4.17 e 4.19 contrario, in relazione all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;
- 1.6 non ostativo, a condizione che venga riformulato sopprimendo la lettera a);
- 1.13 non ostativo, a condizione che venga riformulato prevedendo che l'apposizione del termine agli enti pubblici non economici regionali e locali sia disciplinata previa intesa in sede di Conferenza unificata;

- 2.24 non ostativo, a condizione che venga riformulato specificando che tale estensione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2, non opera per i dirigenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- 4.18 non ostativo, a condizione che venga chiarita la portata dell'estensione dello stato giuridico e del trattamento economico di cui al comma aggiuntivo 1-*quater*;
- non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

- sul testo, parere non ostativo;
- sugli emendamenti:
 - 1.86 e 1.87 parere contrario, in quanto condizionano l'entrata in vigore di alcune disposizioni all'esercizio di una delega non ancora conferita al Governo;
 - 1.0.1 parere contrario, in quanto contiene una norma di delegazione priva di principi e criteri direttivi;
 - 9.15 parere contrario, poiché incide nella sfera riservata all'autonomia della Camera dei deputati;
 - 11.0.1 parere contrario, poiché incide direttamente nella sfera riservata all'autonomia amministrativa e impositiva degli enti territoriali;
- sui restanti emendamenti, parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI VITALI E PAGANO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 955

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che la previsione di un ampliamento *sine die* dei termini di prescrizione contrasta con il principio della ragionevole durata del processo, e che pertanto il provvedimento è viziato da gravi profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019
57ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2018 e rinviato nella seduta del 6 dicembre 2018.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **PARRINI** (PD) ribadisce che vi è una stretta interrelazione tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in sede referente: anche gli esperti interpellati nel ciclo di audizioni informali hanno evidenziato l'esigenza di una valutazione complessiva dei due argomenti. L'applicazione di un sistema elettorale misto con prevalente quota proporzionale, a prescindere dal numero dei parlamentari, rischia infatti di provocare effetti distorsivi sulla rappresentanza democratica, quale ad esempio l'ampliamento eccessivo delle dimensioni dei collegi uninominali.

Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti migliorativi del testo, sul quale esprime un giudizio critico, confidando nella disponibilità del Governo e della maggioranza a un confronto costruttivo, volto all'approvazione di un provvedimento equilibrato e non al conseguimento di vantaggi in termini elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2018.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per approfondire alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame.

In particolare, tenuto conto della situazione di grave emergenza sociale, provocata soprattutto dal susseguirsi di episodi di maltrattamento di bambini negli asili nido (è di oggi la notizia dell'arresto di tre maestre e di un'operatrice di una scuola vicino a Roma), ritiene opportuna una riflessione sull'introduzione di un obbligo, per le strutture pubbliche, di installare sistemi di videosorveglianza. Conseguentemente, sarà necessario riesaminare la dotazione finanziaria del provvedimento, in quanto le risorse stanziare sarebbero insufficienti a garantire, oltre alla formazione del personale, anche l'installazione e la manutenzione delle telecamere a circuito chiuso. Segnala, a tale proposito, che anche la Ragioneria generale ha formulato alcuni rilievi circa la copertura finanziaria.

In secondo luogo, sottolinea che la previsione di un *iter* eccessivamente lungo e farraginoso per l'autorizzazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza rischia di pregiudicarne l'esito finale. Auspica, quindi, che le audizioni di esperti consentano di superare le difficoltà evidenziate, al fine di predisporre un testo realmente utile ed efficace.

Chiede, infine, di conoscere l'orientamento del Governo sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario ZOCCANO si riserva di intervenire a seguito delle audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 11 di giovedì 10 gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [859](#)

Art. 1

1.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 3).

1.2

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.4

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.5

VITALI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.6

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un sostituto, individuato tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 3 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 1";».

1.7

VITALI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il primo capoverso.

1.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

1.9

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso sostituire le parole: «per due volte», con le seguenti: «per tre volte».

1.10

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso dopo le parole: «presso la medesima sezione

elettorale» *aggiungere le seguenti*: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

1.11

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

1.12

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: « fino a 15.000 abitanti».

1.13

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti».

1.14

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

Art. 2

2.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sessantacinque anni», con le seguenti: «non superiore a settanta anni».

2.2

[PAGANO](#)

Sopprimere il comma 2.

2.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "i notai" sono inserite le seguenti: "e i loro assistenti di studio, previa delega dei notaio"».

2.4

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "giudici di pace" sono inserite le seguenti: "e i giudici onorari"».

2.5

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, ai presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco», con le seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».

2.6

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.7

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 3

3.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.2

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.3

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un numero di sostituti pari a quello occorrente, individuandoli tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 4 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 2";».

3.4

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il primo capoverso.

3.5

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

3.6

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «presso la medesima sezione elettorale» aggiungere le seguenti: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

3.7

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

3.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti:«fino a 15.000 abitanti».

3.9

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti.».

3.10

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

3.11

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione dei numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comune non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

3.12

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-*bis*) da non meno del cinque per cento e da non più del dieci per cento degli elettori, approssimato al numero intero più vicino, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è soppresso».

Art. 4

4.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: «sessantacinque anni», con le seguenti: «settanta anni».

4.2

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è premesso il seguente comma:

"01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli scritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale"».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) all'articolo 9, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «pari complessivamente a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019».

4.3

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.»;

2) al capoverso «Art. 6», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, per le quali prende inconsiderazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;

3) al capoverso «Art. 6», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio»;

4) al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

4.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 5.

4.5

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 5

5.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

5.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 600; in presenza di motivate esigenze logistiche, lo scostamento del numero minimo o massimo di iscritti per sezione può essere del 15 per cento.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni"».

Art. 6

6.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «lo stato di emergenza», inserire le seguenti: «ovvero dei casi in cui nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica emergano esigenze imprevedibili dovute a ragioni di sostituzione di altri lavoratori o ad incrementi significativi del l'attività ordinaria.».

Art. 7

7.1

[DURNWALDER](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) sono inseriti i seguenti:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis);

1-quater) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».

7.2

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».

7.3

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 1-bis), è aggiunto il seguente:

"1-bis.1) individua tra le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute e non collegate con altra lista, la lista che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale";

2) al numero 2), le parole: "procede al riparto dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'attribuzione di un seggio alla lista di candidati individuata ai sensi del numero 1-bis.1) e al riparto dei seggi restanti"».

Art. 8

8.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «, qualora».

Art. 9

9.1

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 738.744», ovunque ricorrano, con le seguenti: «euro 2.216.232» e sostituire le parole: «euro 798.744» con le seguenti: «euro 2.276.232».

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare il programma delle audizioni sul fenomeno della prostituzione. Riguardo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), si è concordato di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire per le ore 16 di venerdì 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, tuttavia, non si è realizzato un consenso sulla proposta di calendarizzare altresì, per la prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **859** e n. **602** (disposizioni in materia di operazioni elettorali), nonché del disegno di legge n. **897** e connessi in materia di videosorveglianza, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. **1089** (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e l'esame del disegno di legge n. **1351**, recante disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia posta in votazione la proposta di integrare il calendario con i disegni di legge citati dal Presidente.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) annuncia un voto contrario, ricordando che è ormai prossimo l'avvio della sessione di bilancio. Sarebbe quindi inopportuno calendarizzare provvedimenti recanti misure di spesa, come ad esempio i provvedimenti in materia di videosorveglianza, il cui esame dovrebbe essere a breve nuovamente sospeso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di integrazione del calendario dei lavori, posta in votazione, è respinta.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 199 (pom.) del 17/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2020
199ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE CONSULTIVA

(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare ("legge SalvaMare")

(Parere alla 13ª Commissione su emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente [PARRINI](#) (PD), relatore, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria nell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri. Propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1994) Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

(Parere alle Commissioni 5ª e 6ª riunite. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) illustra l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere proposto dal relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(1762) Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere

(Rinvio del seguito della discussione)

La relatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) informa che, pur essendo pervenuta la relazione tecnica verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, deve essere ancora completata l'istruttoria da parte della Commissione bilancio, che tuttavia è convocata domani.

Il PRESIDENTE rinvia, pertanto, il seguito della discussione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(852) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI ed altri. - Modifica dell'articolo 75 della Costituzione, concernente l'introduzione di un vincolo per il legislatore di rispettare la volontà popolare espressa con referendum abrogativo

(Esame e rinvio)

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Perilli, che reca una modifica all'articolo 75 della Costituzione in tema di referendum abrogativo e introduce alcune novelle alla legge n. 352 del 1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) e alla legge n. 87 del 1953 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

L'articolo 1 aggiunge un comma all'articolo 75 della Costituzione, al fine di prevedere che, qualora la proposta soggetta a referendum sia approvata, il legislatore non possa introdurre la medesima normativa prima di cinque anni dalla sua abrogazione, salvo che con una deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Al riguardo, ricorda che la Corte costituzionale è intervenuta in materia con distinte pronunce e in tempi diversi, delineando una evoluzione giurisprudenziale che ha concorso alla diffusione di un orientamento secondo il quale, pur con varia argomentazione, ravvisa la vincolatività per il legislatore in ordine al ripristino della normativa oggetto di abrogazione referendaria. In particolare, la sentenza n. 199 del 2012 ha dichiarato, per la prima volta, l'illegittimità costituzionale di una norma primaria per violazione del divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare mediante il referendum *ex* articolo 75 della Costituzione. Tale sentenza ha altresì tratteggiato un orizzonte temporale entro cui collocare l'operatività del vincolo, benché non predeterminato, ma flessibile e riferito a elementi fattuali che siano indice di un possibile mutamento rispetto alla "situazione" in cui il corpo referendario abbia espresso il suo puntuale dissenso rispetto a una normativa. Ha infatti ravvisato: "un simile vincolo derivante dall'abrogazione referendaria si giustifica, alla luce di una interpretazione unitaria della trama costituzionale ed in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa delineato dal dettato costituzionale, al solo fine di impedire che l'esito della consultazione popolare, che costituisce esercizio di quanto previsto dall'articolo 75 della Costituzione, venga posto nel nulla e che ne venga vanificato l'effetto utile, senza che si sia determinato, successivamente all'abrogazione, alcun mutamento né del quadro politico, né delle circostanze di fatto, tale da giustificare un simile effetto".

Dunque, la proposta in esame aspira a superare questa indeterminatezza temporale e a circoscrivere il vincolo derivante dal risultato referendario a un periodo temporale di cinque anni, ripristinando così la simmetria tra esito negativo ed esito positivo del referendum. Infatti, la legge n. 352 del 1970 sancisce che, qualora il risultato della consultazione sia negativo, non potranno essere proposti referendum per l'abrogazione della stessa legge per un periodo di cinque anni. Pare dunque ragionevole ipotizzare che, in caso di esito positivo, sia rispettata la volontà popolare per pari tempo.

L'articolo 2 apporta alcune modifiche alla legge n. 352 del 1970. In particolare, con una novella all'articolo 33, terzo comma, si prevede che, non oltre il termine di tre giorni prima della data fissata per la deliberazione della Corte costituzionale sull'ammissibilità del referendum, i promotori depositino una memoria concernente l'intento perseguito, ai fini della valutazione dei profili di violazione del divieto di ripristino sostanziale o formale della normativa abrogata. Si segnala, in proposito, che la menzione di un "divieto di ripristino" esprime un concetto diverso da quello profilato dalla novella costituzionale sopra ricordata, la quale prevede non un divieto, ma un aggravio procedimentale per il ripristino.

Con una novella all'articolo 37 si prevede che, nei cinque anni successivi all'abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum, i promotori, al fine di assicurare il rispetto della volontà manifestata dagli elettori, possano promuovere la questione di legittimità costituzionale sui provvedimenti legislativi che introducano nuovamente la normativa abrogata.

L'articolo 3 novella la legge n. 87 del 1953, introducendo l'articolo 32-*bis*, in base al quale, per i profili richiamati al quinto comma dell'articolo 75 della Costituzione, la questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge può essere promossa dai promotori del referendum di cui al medesimo articolo 75. Entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge o dell'atto avente forza di legge che ripristina la normativa abrogata, i promotori del referendum possono promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 37, quarto comma, della legge n. 352 del 1970.

Inoltre, prevede che nelle more della definizione del giudizio, sia sospesa l'efficacia degli atti amministrativi adottati sulla base della legge o dell'atto avente forza di legge approvati in violazione dell'esito referendario.

L'articolo 4, infine, dispone in merito all'entrata in vigore.

Poiché le disposizioni illustrate incidono sia sulla Costituzione, sia su leggi ordinarie, ritiene opportuno riformulare gli articoli 2 e 3 in modo tale da inserire le relative disposizioni direttamente nel corpo del disegno di legge costituzionale, senza novellare fonti di rango inferiore.

Il PRESIDENTE, considerata la complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, fissando il termine per la proposizione dei soggetti da audire per le ore 12 di lunedì 23 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), considerato l'inserimento all'ordine del giorno di nuovi disegni di legge costituzionale, chiede come mai non si proceda con l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1089 (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum), che era in avanzato stato di definizione.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*), correlatore sul disegno di legge n. 1089, conferma che in effetti l'esame del testo era a un punto di definizione tecnico-giuridico piuttosto avanzato.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), nel ritenere pertinente l'osservazione del senatore Calderoli, chiede alla Presidenza di verificare se vi sia un orientamento favorevole a proseguire l'esame del disegno di legge costituzionale, a cui - come è noto - il Movimento 5 Stelle annette particolare rilievo, e di nominare eventualmente un nuovo relatore di maggioranza, considerato che attualmente i relatori sono entrambi espressione del Gruppo della Lega.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Perilli. Preliminarmente, tuttavia, bisognerà verificare se vi è un'intesa politica per concludere l'esame del disegno di legge costituzionale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea la necessità di effettuare una ricognizione di tutti i provvedimenti il cui esame è sospeso da tempo, come i disegni di legge nn. 859 e 602 (Disposizioni in materia di operazioni elettorali).

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice sui disegni di legge nn. 859 e 602, assicura che si può procedere all'esame degli emendamenti.

IN SEDE REFERENTE

(1642) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI ed altri. - Modifiche all'articolo 132 della Costituzione in materia di validità dei referendum per la fusione di regioni o la creazione di nuove regioni e per il distacco di province e comuni da una regione e la loro aggregazione ad altra regione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 settembre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, essendosi concluso il ciclo delle audizioni informali, si potrà procedere alla discussione generale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che, dalle audizioni, sono emerse indicazioni interessanti su aspetti positivi e criticità del testo. Chiede pertanto al relatore indicazioni su come intenda procedere.

Il relatore [GRIMANI](#) (IV-PSI) sottolinea che, in effetti, molti esperti auditi hanno rilevato l'opportunità di scindere il testo in due parti: una relativa alla fusione di Regioni esistenti o alla creazione di nuove Regioni e l'altra al distacco di Comuni e Province da una Regione e aggregazione a un'altra. Del resto, la prima fattispecie è estremamente rara e particolarmente complessa, a differenza del passaggio di Comuni e Province da una Regione all'altra, che avviene con maggior frequenza. Ritiene quindi opportuno valutare se procedere nel senso proposto dal disegno di legge costituzionale in titolo, a prima firma del senatore Augussori, oppure esaminare la possibilità di adottare soluzioni differenti.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), considerata la disponibilità del relatore al confronto, propone di nominare un gruppo ristretto di lavoro al riguardo. A suo avviso, infatti, sarebbe opportuno separare le due tematiche, considerato che sulla fattispecie del distacco e aggregazione di Province e Comuni si registra una più ampia condivisione.

Il PRESIDENTE ritiene condivisibile la proposta del senatore Augussori. Considerato che dalle audizioni sono emerse valutazioni differenti, a seconda del livello istituzionale coinvolto, appare evidente la necessità di un'ulteriore riflessione.

Propone, pertanto, di fissare per le ore 14 di giovedì 19 novembre il termine per l'indicazione, da parte

dei Gruppi interessati a prendere parte al gruppo di lavoro, di un proprio rappresentante.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che, a motivo della concomitante convocazione della Giunta per il Regolamento, cui appartengono diversi componenti della Commissione, la seduta già convocata per le ore 10,30 di domani, mercoledì 18 novembre, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL' EMENDAMENTO 1.1000 RIFERITO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1994

La Commissione, esaminato l'emendamento 1.1000 riferito al disegno di legge in titolo, che prevede la trasfusione nel testo del decreto-legge n. 137 del 2020 delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 149 del 2020, nonché la sua abrogazione, con salvezza degli effetti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- alla lettera *l*):
 - al capoverso «Art. 13-*quater*», comma 3, si segnala che il riferimento dovrebbe essere al fondo di cui al comma 2, anziché al comma 1;
 - al capoverso «Art. 13-*quinquies*», comma 2, si rileva che la disposizione ivi prevista fa riferimento alla "chiusura" delle scuole di ogni ordine e grado, anziché alla "sospensione dell'attività didattica in presenza";
- alla lettera *o*), capoverso «Art. 19-*bis*»:
 - si valuti l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con il riferimento anche alla procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive, oltre che al profilo della pubblicazione dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica;
 - al capoverso «16-*bis*», si segnala che le disposizioni relative al periodo di efficacia delle ordinanze ministeriali fanno riferimento alle ordinanze "di cui ai commi precedenti", mentre sono invece disciplinate dal secondo periodo del medesimo comma 16-*bis*; analogamente, la disposizione volta a introdurre l'esenzione dall'applicazione delle misure restrittive fa riferimento alle misure "di cui al periodo precedente" invece che al secondo periodo dello stesso comma 16-*bis*;
 - in termini sistematici, si rileva che potrebbe essere stato più corretto introdurre il comma in questione all'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 invece che all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (c.d. decreto "riaperture");
- alla lettera *p*), capoverso «Art. 22-*bis*»:
 - al comma 1, in merito al riconoscimento ai genitori del diritto al congedo straordinario per alcune fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza, appare opportuno, sotto il profilo della parità di trattamento, chiarire se trovino applicazione, oltre a quelle previste, anche le altre condizioni poste per i congedi disciplinati dall'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020;

- al comma 3 e alla rubrica dell'articolo, in merito al riferimento alla "chiusura" delle scuole, si rinvia a quanto già detto a proposito della lettera *l*).

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 859

XVIII Legislatura

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione

Titolo breve: *disposizioni in materia di operazioni elettorali*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 117 \(pom.\)](#)

5 febbraio 2019

[N. 131 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

[N. 132 \(nott.\)](#)

6 marzo 2019

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 6 \(pom.\)](#)

29 novembre 2018

Sottocomm. pareri

[N. 38 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 66 \(pom.\)](#)

15 gennaio 2019

[N. 67 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

[N. 68 \(ant.\)](#)

23 gennaio 2019

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 117 (pom.) del 05/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 FEBBRAIO 2019
117ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(773\)](#) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*
(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre chiedere conferma della disponibilità, nel bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle risorse necessarie a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal Capo VIII (articoli da 29 a 31) della Convenzione sulle azioni successive alla ratifica.

Il sottosegretario BITONCI, nel confermare la disponibilità delle risorse presso il bilancio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mette a disposizione dei senatori una nota esplicativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(997\)](#) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018*
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'aggiornamento della decorrenza temporale dell'onere e della relativa copertura, di cui all'articolo 3. Al riguardo, occorre valutare l'applicazione dell'istituto del cosiddetto "slittamento" disciplinato dall'articolo 18, comma 3, della legge di contabilità, che consente, in caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, che la copertura finanziaria prevista per il

primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo. In alternativa, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e della copertura. Altresì, rappresenta la necessità di ridefinire la copertura, stante il fatto che non sembrano coperti, in tutto o in parte, gli oneri riferiti agli anni dal 2021 in poi.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante i chiarimenti chiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **DELL'OLIO (M5S)** illustra il disegno di legge ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), nel modificare l'articolo 6 della legge n. 95 del 1989 sull'albo e sul sorteggio degli scrutatori dei seggi elettorali, dispone (al comma 6 del novellato articolo 6) che, con decreto del Ministro dell'interno, vengano definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione *on line* dei soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Per far fronte al relativo onere, l'articolo 9, comma 1, secondo periodo, autorizza la spesa di 60 mila euro per il solo anno 2019. Al riguardo, appare opportuno valutare il carattere prudenziale della copertura per una sola annualità, considerato che future modifiche della normativa elettorale potrebbero determinare la necessità di aggiornamento del sistema di formazione *on line*.

Al riguardo, rileva altresì come, a legislazione vigente, il Ministero dell'interno predisponga comunque istruzioni di approfondimento della normativa elettorale che vengono messi a disposizione dei presidenti di seggio e degli scrutatori in occasione delle diverse consultazioni, potendo far fronte al relativo onere con le dotazioni stanziata a bilancio.

Occorre poi valutare l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, comma 6, in relazione ai potenziali oneri connessi agli adempimenti amministrativi derivanti dall'espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e delle elezioni europee.

In merito agli emendamenti, reputa suscettibili di onerosità le proposte 1.13 e 3.9 che, espungendo il riferimento al riadattamento delle cabine esistenti, potrebbero comportare l'insorgenza di oneri correlati alla necessità di acquistare nuove cabine. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 5.3 che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni. Occorre infine valutare l'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per l'ammodernamento delle urne elettorali. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(881-A) Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal

numero dei parlamentari

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, non avendo la Commissione di merito modificato il disegno di legge, si può esprimere, anche per l'Assemblea, un parere non ostativo.

Anche per quanto riguarda gli emendamenti, non essendovi osservazioni da formulare, propone un parere di nulla osta.

I senatori [ERRANI](#) (Misto-LeU), [MANCA](#) (PD) e [STEGER](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti proposto dalla relatrice.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il presidente [PESCO](#) ricorda che la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 1.2 (che apporta modifiche di ampia portata al disegno di legge) e 1.19 (recante proroga di termini della mobilità straordinaria dei docenti a livello nazionale). Fa presente che occorre inoltre valutare gli effetti finanziari delle proposte 1.4 (che attribuisce al dirigente scolastico l'individuazione del dieci per cento del personale docente da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia), 1.6 (in base al quale i ruoli del personale docente diventano provinciali), gli analoghi 1.9 e 1.10 (che richiedono il consenso del docente interessato per l'assegnazione a sezioni distaccate, prevedendo in caso di indisponibilità di personale il rinvio ai criteri posti dalla contrattazione integrativa), gli analoghi 1.14 e 1.15 (in tema di mobilità territoriale e professionale del personale docente), gli analoghi 1.17 e 1.18 (che limitano l'impiego dei docenti in servizio su posti di potenziamento per la sostituzione di colleghi assenti), 1.20 (che amplia le assunzioni previste dal provvedimento ai soggetti collocati nelle graduatorie ad esaurimento), gli analoghi 1.22, 1.0.2 e 1.0.2 (testo 2) (che prevedono la riapertura delle graduatorie ad esaurimento) e 1.0.1 (in tema di mobilità del personale docente).

Segnala che occorre valutare, in relazione al testo del provvedimento, gli emendamenti

1.8 (che limita all'ambito di due comuni contermini di facile raggiungibilità la possibilità di assegnazione dei docenti a più istituzioni scolastiche), gli analoghi 1.12 e 1.21 (in tema di orario settimanale per il personale che acquista la titolarità della cattedra) e 1.13 (che individua l'istituto presso cui il docente assume la titolarità della cattedra). Rileva che comportano maggiori oneri le proposte 1.23 e 1.0.3 (che prevedono la trasformazione dei contratti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato). Osserva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle politiche agricole e il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di superare le criticità segnalate nella relazione tecnica negativamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario BITONCI avverte che è in corso di predisposizione la relazione tecnica sul provvedimento, anche alla luce dei nuovi emendamenti del relatore volti, tra l'altro, a modificare l'articolo 3 del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento delle missioni internazionali e degli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018 (n. 69)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando che lo stesso, corredato da relazione tecnica esplicativa, provvede a ripartire le risorse presenti nel Fondo per le missioni internazionali - istituito nello stato di previsione del MEF (programma 5.8, cap. 3006/1) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016 - tra le missioni oggetto della deliberazione della Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018 e autorizzate dalle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati, rispettivamente, il 13 e il 19 dicembre 2018. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 1 dello schema in esame, le risorse residue del Fondo, pari a euro 141.172.376 per l'anno 2018, sono integralmente ripartite tra le missioni internazionali e gli interventi oggetto della suddetta deliberazione del Consiglio dei Ministri, nelle misure stabilite dall'allegato 1 dello schema di decreto, per coprire il fabbisogno finanziario relativo al periodo ivi indicato. Per quanto di competenza, rileva che gli importi per ciascuna missione militare ripartiti dal presente schema nell'Allegato 1 risultano inferiori agli importi previsti dalla deliberazione del 28 novembre 2018 per il fabbisogno relativo all'ultimo trimestre, mentre risultano identici gli importi relativi agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Infatti, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2018, la copertura finanziaria delle missioni è stata assicurata in due modi, ovvero per una parte dal capitolo

1183 (Fondi da ripartire) dello stato di previsione del Ministero della difesa, sulla base di quanto già disposto in sede di assestamento del bilancio, e per la parte restante dal Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, oggetto del riparto in esame. Per avere un quadro completo è necessario, pertanto, tenere conto anche delle risorse stanziato al di fuori dell'apposito Fondo previsto dalla legge quadro sulle missioni internazionali. Appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti al riguardo, anche in relazione a quanto previsto dalla suddetta legge quadro per assicurare una corretta, tempestiva e trasparente programmazione delle risorse finanziarie destinate a coprire gli oneri connessi alle missioni internazionali. L'articolo 2 dello schema di decreto in esame reca una specifica disposizione concernente il criterio di calcolo dell'indennità di missione da riconoscere al personale delle forze armate che partecipa alle missioni internazionali oggetto dello schema di decreto in esame. A tale riguardo, atteso che in base all'articolo 5, comma 3, della legge sulle missioni internazionali, è possibile ricorrere al criterio di calcolo ivi stabilito nel limite delle risorse previste dallo schema di decreto, non vi sono osservazioni. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio Studi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda di essersi soffermata, nella relazione illustrativa, sul criterio di determinazione della percentuale volta a individuare i procedimenti oggetto del provvedimento in esame, nonché sulla correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione del sistema del gratuito patrocinio ai procedimenti penali tributari. Altresì, fa presente la necessità di acquisire contezza della disponibilità delle risorse allocate sul fondo per il recepimento della normativa europea.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di approfondimento sull'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Fame nel mondo" (n. 65)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Calamità naturali" (n. 66)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi relativi alle categorie "Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati" (n. 67)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2017 concernenti gli interventi

relativi alle categorie "Conservazione dei beni culturali" (n. 68)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 gennaio.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) fornisce un riepilogo della normativa sull'otto per mille dell'Irpef a diretta gestione statale, rammentando incidentalmente che gli atti in esame si riferiscono alle dichiarazioni fiscali del 2014, afferenti quindi ai redditi del 2013.

Il senatore [MARINO](#) (PD), nel rammentare che, per effetto di decurtazioni introdotte per via legislativa, la quota delle risorse effettivamente destinate ai progetti dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale è notevolmente inferiore alle opzioni effettive dei contribuenti, chiede se il Governo sia intenzionato a procedere a un riordino dell'intera materia, prendendo spunto anche da quanto emerso in sede di esame degli atti in titolo.

Il sottosegretario BITONCI, nel fornire chiarimenti sulla scelta delle finalizzazioni dell'otto per mille dell'Irpef a gestione statale, si riserva di fornire ulteriori elementi integrativi. Altresì, dichiara la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere della Commissione, prima di procedere all'emanazione definitiva dei decreti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente [PESCO](#) avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato, in sede consultiva, con l'esame del disegno di legge n. 787, recante "Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201", e dei relativi emendamenti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 febbraio 2019, già convocata alle ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 131 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
131ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ribadendo, per quanto di competenza, alla luce della relazione tecnica aggiornata, il parere di nulla osta già espresso per la Commissione di merito.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, conferma un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Ribadisce un parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Non vi sono osservazioni sulle restanti

proposte emendative.

Nessuno chiedendo di intervenire e con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.2, 21-bis.0.2 e 21-bis.0.6. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.1, 5.1, 19.5 e 19.6. Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Nel dettaglio, il provvedimento in esame è volto ad incrementare fino a quattordici unità il numero massimo di funzionari a cui estendere una serie di esenzioni dal pagamento di alcune imposte indirette e dazi. A tale riguardo, dal momento che la relazione tecnica del disegno di legge presentato la scorsa legislatura faceva riferimento a richieste di esenzione pervenute nel corso del 2014, appare opportuno un aggiornamento della suddetta relazione. Inoltre, sarebbe utile appurare se la stima dell'onere, valutato in 42 mila euro annui a decorrere dal 2019, sia stata calcolata sulla base del numero totale dei funzionari aventi diritto all'esenzione (quattordici, comprendendo i sette che già ne usufruiscono e i sette a cui verrebbe estesa) ovvero, come sembra più corretto, dei soli sette che si andrebbero ad aggiungere agli attuali beneficiari.

Il sottosegretario VILLAROSA deposita una relazione tecnica recante le risposte ai rilievi del relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(962) Orietta VANIN ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017
(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il disegno in titolo, segnalando che esso riproduce parzialmente il testo del disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nella scorsa legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati (A.C. n. 4609) e poi esaminato ed approvato dalla Commissione esteri del Senato (A.S. n. 2978), senza che il relativo *iter* si concludesse, a causa della fine della legislatura. Per quanto di competenza, chiede conferma che la quantificazione dell'onere, stimato in 40 mila euro annui, sia idonea ad estendere ai funzionari assunti localmente (in numero di due unità) l'esenzione da ogni imposta sugli stipendi ed emolumenti pagati dal Consiglio d'Europa. Altresì, occorre valutare l'aggiornamento al 2019 della decorrenza dell'onere e, conseguentemente, la

rimodulazione temporale della relativa copertura.

Il sottosegretario VILLAROSA conferma la correttezza della quantificazione degli oneri, riservandosi invece di fornire ulteriori elementi per quanto riguarda l'opportunità di un aggiornamento temporale della copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che esso ripropone parzialmente il testo di un disegno di legge di ratifica presentato dal Governo nel corso della XVII legislatura, approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.C. n. 4609), e successivamente esaminato e approvato dalla 3ª Commissione del Senato (A.S. 2978), senza che si completasse l'*iter* a causa della fine della legislatura.

Il disegno di legge estende ai funzionari del Centro aventi nazionalità italiana l'esenzione fiscale da tutte le imposte sui salari, emolumenti e indennità loro versati a titolo di remunerazione dal Centro. Si tratta in sostanza delle imposte dirette, specificatamente IRPEF e relative addizionali regionale e comunale gravanti sugli emolumenti, il cui onere annuo, in conseguenza delle minori entrate, viene stimato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Inoltre, lo scambio di lettere del 17 marzo prevede, al punto 2 che, a totale saldo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957, lo Stato italiano versi in una soluzione al Centro la cifra di un milione di euro per la manutenzione della sede, con onere interamente a carico dell'esercizio 2019.

L'articolo 3 indica la copertura finanziaria di entrambi gli oneri mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per quanto di competenza, con riferimento alla stima dell'onere annuo di 500.000 euro conseguente all'accordata esenzione fiscale, ricorda che tale onere era già stato valutato nella stessa entità dal disegno di legge di iniziativa governativa presentato nel 2017. Nella relazione tecnica si specificavano i criteri di stima che avevano preso a base di calcolo le unità di personale interessato all'esenzione in servizio dal giugno del 2015, complessivamente in numero di undici; attingendo ai dati di bilancio biennale 2014-2015 del Centro, era stato rilevato un costo del lavoro pari a 6 milioni di euro per trentasei unità impiegate nel Centro. Considerata un'incidenza media della parte retributiva lorda del 68 per cento sul costo del lavoro complessivo, si valutavano in 1,2 milioni di euro le retribuzioni interessate dall'esenzione. Applicando a tale grandezza l'aliquota fiscale media stimata del 40 per cento (comprensiva di IRPEF ed addizionali), si era giunti a stimare una perdita di gettito di competenza di 500.000 euro su base annua. Nella stessa relazione si precisava che in termini di cassa la perdita di gettito avrebbe dovuto risultare invariata, poiché, secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa, l'esenzione fiscale veniva conseguita mediante rimborso ai funzionari di quanto pagato a cura dell'ICCROM. Già nel corso dell'esame dell'atto Camera n. 4609, veniva evidenziata l'opportunità che il Governo confermasse che la numerosità della platea dei beneficiari fosse confermata dai più recenti dati relativi alle consistenze di personale del Centro. Constatato che, da quanto emerge dalla relazione illustrativa nessun aggiornamento dei dati presi a base per la stima dell'onere è stato effettuato, dal momento che, come si legge in relazione, addirittura si fa riferimento al numero di quattordici unità

riferito al lontano 2014, reputa indispensabile disporre di dati il più possibile aggiornati ed accurati sia in relazione al numero delle unità lavorative interessate sia al costo delle retribuzioni loro spettanti (si evidenzia che l'accordo indica come beneficiari i funzionari e non tutto il personale). Considerato altresì che la relazione illustrativa nulla dice in merito alle modalità operative dell'esenzione, ritiene che valgano i principi generali recepiti nel testo unico imposte sui redditi vigente, secondo cui il reddito esente non è oggetto né di dichiarazione da parte del percipiente né tanto meno di ritenuta alla fonte da parte dell'erogante, ragione per cui l'onere deve essere considerato anche in termini di cassa. Con riferimento all'onere di 1 milione di euro per il solo anno 2019 derivante dal punto 2 dello scambio di lettere del 17 marzo 2017 in attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo di Parigi del 1957, evidenzia che, in base a detto articolo, così come risulta dalla relazione alla legge di ratifica del 1958 dell'Accordo di Parigi del 1957, l'Italia si è impegnata a sostenere il mantenimento della sede del Centro. Dallo scambio di lettere del 17 marzo 2017 che, al punto 2, quantificano tale importo *una tantum*, non è affatto chiaro se tale saldo a titolo di *una tantum* costituisca una sorta di accordo transattivo che chiude una situazione debitoria pregressa dello Stato italiano o se quantifichi l'onere di mantenimento sia per il passato che per il futuro. La relazione illustrativa non chiarisce nulla a questo proposito.

Chiede infine conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dal provvedimento, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di spettanza del Ministero degli affari esteri.

Il sottosegretario VILLAROSA consegna una relazione tecnica positivamente verificata sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(997) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere alla 3a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra l'emendamento 3.2 relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che - come precisato nella relazione tecnica positivamente verificata - la proposta emendativa si limita a consentire l'immediato utilizzo di risorse già stanziare e disponibili sul capitolo 7258 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sull'emendamento 3.2 avanzata dalla relatrice.

(960) FERRARA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) dà lettura della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti i chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, dei commi 1 e 2 con i seguenti: "1. Per l'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 è valutato un onere di 326.071 euro annui a decorrere dall'anno 2019. 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale."."

Nessuno chiedendo di intervenire, con il parere conforme del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere illustrata dal relatore.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 13 febbraio.

Alla luce delle risposte fornite dal Governo, il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) propone l'approvazione del seguente parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della Relazione tecnica del Governo, secondo cui: relativamente all'articolo 4, comma 1, i costi per l'istituzione del marchio "piccole produzioni locali" sono quantificati in 32 mila euro per l'anno 2019 a cui si può fare fronte con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 ("Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"), come rifinanziata dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019); in merito all'articolo 4, comma 2, viene fatto presente che la concessione a titolo gratuito del marchio a cura delle Regioni rientra nell'ordinaria attività istituzionale degli uffici regionali, senza aggravii a carico del bilancio delle Regioni; per quanto riguarda la tutela del marchio, si evidenzia che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi verranno effettuate in via esclusiva dall'Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riguardo all'articolo 8, comma 1, è conferita alla Regioni la facoltà di organizzare corsi di formazione, individuando in tal caso, nell'ambito delle proprie dotazioni finanziarie ed in piena autonomia, le risorse finanziarie da destinare a tale finalità; con riferimento all'articolo 9, si rassicura che gli interventi di controllo dei servizi veterinari e dei servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle Aziende sanitarie locali si svolgeranno con provvedimenti di tipo cautelare, nei casi di non conformità previsti dal piano di campionamento, senza comportare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie aggiuntive rispetto a quelle attualmente in dotazione; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 4, sia inserito, in fine, il seguente comma: "6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 32.000 euro per l'anno 2019."; all'articolo 11, siano apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica sia sostituita con la seguente: "Disposizioni finanziarie"; b) al comma 1, sia premesso il seguente: "01. Agli oneri di cui all'articolo 4, pari a 32.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4

della legge 23 dicembre 1999, n. 499."; c) al comma 1, dopo le parole: "Dall'attuazione della presente legge", siano inserite le seguenti: ", ad eccezione dell'articolo 4,","."

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere sul testo proposto dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione una nota di chiarimenti, conferma, per quanto riguarda il testo del provvedimento, la correttezza della quantificazione in 60 mila euro *una tantum* della spesa derivante dall'articolo 4.

In merito all'articolo 7, conferma altresì la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria ivi contenuta, dal momento che le attività previste da tale disposizione sono destinate a svolgersi all'interno dell'orario di lavoro ordinario.

Propone poi una modifica all'articolo 9 finalizzata ad aggiornare la decorrenza temporale della copertura finanziaria.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative, esprime un avviso contrario sugli emendamenti 1.13 e 3.9, dal momento che la soppressione del riferimento al riadattamento delle cabine esistenti appare suscettibile di determinare oneri correlati all'acquisizione di nuove cabine elettorali.

Altresì, si esprime in senso contrario sull'emendamento 5.3, che modifica i criteri di definizione delle sezioni elettorali dei comuni, e rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 9.1 che aumenta l'autorizzazione di spesa per ammodernare le urne elettorali.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) si riserva di predisporre una proposta di parere, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(844) Deputato Angela SALAFIA ed altri. - Disposizioni in materia di azione di classe, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 27 febbraio.

Il sottosegretario VILLAROSA, nel mettere a disposizione delle note di chiarimento, formula un avviso non ostativo sul testo del disegno di legge, mentre, in merito agli emendamenti, concorda con la valutazione di onerosità delle proposte 1.4 e 1.36; in relazione, altresì, all'emendamento 1.28, esprime un avviso contrario, ritenendolo incompatibile con la clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 4 del disegno di legge.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del GOVERNO, nessun altro chiedendo di intervenire, la relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone pertanto l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.4, 1.36 e 1.28. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Esame e rinvio)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la lettera *d*) dell'articolo 1, comma 1, inserendo una disposizione aggiuntiva nel decreto legislativo n. 200 del 2007, prevede che, nell'impiego dei sistemi informativi di supporto alle sperimentazioni cliniche, i centri di sperimentazione, conformemente alle buone pratiche cliniche, utilizzino figure professionali competenti nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca. Secondo la relazione tecnica, le strutture pubbliche non sono obbligate a dotarsi di ulteriori risorse umane rispetto alle consistenze organiche, ma solo a garantire, qualora intendano effettuare sperimentazioni cliniche, un adeguato livello professionale. Sul punto, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti, dal momento che, se i centri di sperimentazione pubblici fossero privi di figure adeguate, potrebbero sostenere dei costi per assunzioni o contratti di collaborazione, a meno di disattendere alla disposizione in esame. Altresì, la lettera *e*) dell'articolo 1, comma 1, demanda ad un apposito decreto interministeriale l'aggiornamento del decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016, recante "Aggiornamento delle tariffe vigenti e determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate", prevedendo anche un'agevolazione tariffaria per le ispezioni di buona pratica clinica su determinate tipologie di sperimentazione clinica che adottano un approccio in favore della medicina di genere. Alle minori entrate derivanti da tali agevolazioni tariffarie si provvede mediante corrispondente adeguamento delle altre tariffe di cui al predetto decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2016. Secondo la relazione tecnica, la disposizione dovrà essere finanziariamente neutrale, attraverso una rideterminazione delle tariffe relative alle ispezioni eseguite su sperimentazioni che non adottano l'approccio a favore della metodologia di genere, in modo da assicurare l'invarianza finanziaria delle entrate tariffarie complessive dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Al riguardo, atteso che appare problematico quantificare *ex ante* l'insieme delle sperimentazioni che usufruirebbero delle agevolazioni tariffarie relative alle ispezioni, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti sulle

concrete modalità attraverso le quali si intende procedere a calibrare e differenziare le tariffe in modo da assicurare l'invarianza di gettito per l'AIFA, considerando che la determinazione delle tariffe ovviamente non può che precedere, e non seguire, lo svolgimento delle sperimentazioni stesse. Per ulteriori rilievi, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire gli elementi di risposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 6 marzo 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Resta invece confermata la seduta pomeridiana delle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.4.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(677-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **GALLICCHIO** (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(678-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **DELL'OLIO** (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in

titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(960-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 5 marzo scorso, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(997-A) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, atteso che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 13 febbraio 2019, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nonché alla luce del successivo parere reso alla Commissione esteri nella seduta del 5 marzo scorso.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 9, dell'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: "Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 a decorrere dell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 3.9, 5.3 e 9.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria del criterio di delega recato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), laddove si prevede che vengano favoriti adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento di mansioni educative, di assistenza e di cura.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, andrebbe appurato l'ambito di applicazione delle "comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni" a cui fa riferimento la lettera *b*); altresì, si richiede un chiarimento sulla portata finanziaria della lettera *c*), che prevede la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa prevista dal comma 5, in relazione all'attuazione delle deleghe.

Con riguardo all'articolo 3, occorre valutare, per gli enti pubblici, la sostenibilità finanziaria della previsione finalizzata a garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Risulta poi necessario verificare, in relazione agli articoli 4 e 9, la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dai sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, con riferimento sia alle spese di installazione sia a quelle di gestione: con riguardo a quest'ultimo profilo, si chiede, in particolare, una verifica della corretta quantificazione degli oneri connessi all'utilizzo del server locale e del servizio di *cloud storage* nazionale, oltre che a quelli derivanti dal pagamento dei servizi resi dagli enti di certificazione e dai notai per la garanzia e la conservazione delle chiavi di decriptazione. Oltre ai costi per le strutture pubbliche, andrebbe poi chiarito se l'installazione dei sistemi di videosorveglianza comporti il diritto, per le strutture private, di usufruire di agevolazioni fiscali. Altresì, l'articolo 9 istituisce, per la copertura dell'articolo 4, un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze operativo fino al 2023, a valere sull'accantonamento dei fondi speciali di conto capitale: al riguardo, la portata temporale limitata di tale fondo non sembrerebbe idonea a garantire la copertura degli oneri a regime derivanti dall'articolo 4. Inoltre, dal momento che gli oneri a regime sono presumibilmente di natura corrente, le risorse in conto capitale potrebbero essere utilizzate a copertura delle sole spese di installazione, ma non di quelle di gestione: in caso contrario, verrebbe violato il divieto di dequalificazione della spesa previsto dalla normativa contabile. Occorre valutare poi, al comma 10 dell'articolo 4, per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio sul piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di videosorveglianza, l'inserimento del parere anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia.

In merito poi al piano straordinario di ispezioni di cui all'articolo 5, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza amministrativa di cui al comma 3, anche al fine di chiarire se le aziende sanitarie locali siano attrezzate a darvi attuazione, in termini di risorse umane e finanziarie disponibili. Alla luce dei rilievi suddetti, occorre valutare di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.4.2.2. 7[^] Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.2.1. 7^aCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 6 (pom., Sottocomm. pareri) del 29/11/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 2018
6^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,05

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione , approvato dalla Camera dei deputati: rimessione alla sede plenaria;

alla 11a Commissione:

(920) Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo : parere non ostativo.

1.4.2.2.2. 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 38 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7^a)
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
38^a Seduta

Presidenza del Presidente
[PITTONI](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda gli esiti della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari di ieri.

In quella sede si è convenuto di prevedere, terminato l'esame in sede consultiva della legge di bilancio per il 2019 e previa verifica della disponibilità del Governo, lo svolgimento di risposte a interrogazioni in una seduta che sarà convocata giovedì 13 dicembre.

Si è inoltre convenuto di integrare l'ordine del giorno della Commissione, al termine della sessione di bilancio, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. [944](#), recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018", e dei disegni di legge n. 257 e n. 702, entrambi recanti "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005".

Si è inoltre concordato di chiedere al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giorgetti di intervenire in un'audizione - da concordare - sulla riforma dello sport e del CONI, anche alla luce delle norme contenute nella legge di bilancio.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) comunica poi che è stata assegnata, in sede consultiva su atti del Governo, la proposta di nomina n. 11, sulla quale la Commissione deve esprimere il parere al Governo entro il 25 dicembre. Tale proposta sarà inserita nell'ordine del giorno, per essere esaminata appena la Commissione avrà esaurito l'esame in sede consultiva della legge di bilancio.

Prende atto la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) propone, infine, di integrare l'ordine del giorno della Commissione, al termine della sessione di bilancio, con l'esame in sede redigente del disegno di legge n. 641, recante "Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente

amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola dell'infanzia".

Concorda la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice **FLORIDIA** (M5S) ricorda i contenuti del disegno di legge in titolo, già illustrati in sede di Sottocommissione pareri nella seduta del 29 novembre: con tale iniziativa si modificano taluni aspetti del procedimento elettorale concernente l'elezione della Camera dei deputati, l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di *referendum*. Si sofferma in particolare sul suo articolo 7, che consente a coloro che, per motivi di studio, lavoro o cure mediche si trovino in un Comune di una Regione diversa da quella di residenza, di esercitare il diritto di voto - per i *referendum* abrogativo e costituzionale di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo - nel Comune in cui si trovano, ancorché diverso da quello di iscrizione elettorale.

Conclude proponendo di esprimersi favorevolmente, ritenendo che le perplessità già manifestate in sede di Sottocommissione pareri dalla senatrice Iori, non riguardando profili di diretta competenza della 7a Commissione, non possano trovare espressione nel parere.

La senatrice **IORI** (PD) ribadisce la valutazione negativa sul disegno di legge in titolo già espressa in sede di Sottocommissione pareri e all'origine della rimessione alla sede plenaria; si riferisce, in particolare, alla disposizione di cui all'articolo 1, che consente l'individuazione mediante sorteggio degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, ritenendo tale opzione confliggente con la necessità di assicurare adeguati requisiti di competenza. Conclude dichiarando il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) si unisce alle considerazioni svolte dalla senatrice Iori e, pur esprimendo apprezzamento per la disposizione che agevola gli studenti fuori sede nell'esercizio dei loro diritti, sottolinea come la posizione contraria del suo Gruppo deriva da una valutazione complessiva del disegno di legge.

La relatrice **FLORIDIA** (M5S) ritenendo che le perplessità ora ribadite negli interventi delle senatrici Iori e Malpezzi non riguardino direttamente profili di competenza della 7a Commissione, conferma la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice è posta ai voti ed è approvata.

La seduta termina alle ore 14,45.

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 66 (pom.) del 15/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

[CATALFO](#)

indi del Vice Presidente

[DE VECCHIS](#)

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano e per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REDIGENTE

(55) PATRIARCA ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare

(281) Vanna IORI. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza

(555) Simona Nunzia NOCERINO ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare

(698) FARAONE ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura nonché per il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza

(853) DE VECCHIS ed altri. - Norme in materia di caregiver familiare

(868) LAUS. - Norme in materia di priorità delle prestazioni domiciliari per le persone non autosufficienti

(890) Roberta TOFFANIN ed altri. - Disposizioni in materia di caregiver familiare

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 7 novembre.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi si è convenuto di istituire un Comitato ristretto con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Chiede al riguardo l'orientamento della Commissione.

La Commissione concorda con la proposta.

La [PRESIDENTE](#) invita quindi i Gruppi a designare il proprio rappresentante entro la giornata di domani.

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), nel segnalare che il rappresentante del proprio Gruppo sarà la senatrice Toffanin, chiede se, almeno informalmente, ai lavori del Comitato possano partecipare anche altri membri della Commissione.

La presidente [CATALFO](#) risponde positivamente al senatore Floris, avvertendo tuttavia che resterà ferma la titolarità dell'incarico.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

[\(310\)](#) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

[\(658\)](#) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Discussione congiunta e rinvio)

Nell'introdurre la discussione congiunta, la relatrice [MATRISCIANO](#) (*M5S*) illustra anzitutto il disegno di legge n. 658, a prima firma della senatrice Catalfo, che si pone l'obiettivo, secondo l'articolo 1, di far corrispondere ai lavoratori una retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente alla quantità e qualità del lavoro prestato, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 36 della Costituzione.

Tale scelta, secondo la relatrice, risponde all'invito più volte espresso dalle parti sociali di un intervento eteronomo di sostegno che garantisca l'efficacia generale dei trattamenti salariali minimi dei contratti nazionali comparativamente più rappresentativi.

Secondo l'articolo 2, la retribuzione non deve essere inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e comunque non inferiore a 9 euro all'ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali. La relatrice chiarisce che il disegno di legge non solo ricorre al rinvio mobile al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), stabilendo un limite sotto al quale non è possibile fissare le retribuzioni contrattuali, ma soprattutto fornisce indicazioni sia per quanto riguarda la tecnica di selezione dei soggetti abilitati a contrattare il contratto collettivo parametro, sia per quanto concerne l'area di applicazione del CCNL di riferimento.

L'articolo 3 completa la disciplina del rinvio mobile al CCNL, fissando gli indici di misurazione della rappresentatività comparata necessari per selezionare il prodotto negoziale qualificato in presenza di più CCNL nella medesima categoria e prevedendo che, in presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria stessa, e in ogni caso non inferiore all'importo di 9 euro lordi all'ora. Inoltre, ai fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente, specifica quali criteri si applichino per le organizzazioni dei lavoratori e per le organizzazioni dei datori di lavoro. L'articolo 4 si occupa, in particolare, di disciplinare il caso della mancanza del CCNL a cui fare riferimento per la determinazione della retribuzione minima, che comunque non potrà essere inferiore all'importo di 9 euro lordi.

La relatrice passa poi a illustrare disegno di legge n. 310, a prima firma del senatore Laus, il cui esame è connesso a quello del disegno di legge n. 658.

Si sofferma soprattutto sull'articolo 2, per il quale il salario minimo orario non potrà essere inferiore a 9 euro all'ora - da incrementare ogni anno secondo i parametri Istat - al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, precisando che esso si applica a tutti i rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa.

L'articolo 3 rinvia a un decreto ministeriale, previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'individuazione dei contratti a cui estendere la disciplina del salario minimo orario.

L'articolo 4 stabilisce che le pubbliche amministrazioni non debbano stipulare contratti o erogare contributi a soggetti che non garantiscono il salario minimo orario ai propri lavoratori e che il mancato rispetto di tale prescrizione comporta la nullità del contratto o l'esclusione dai benefici. L'articolo 5 individua parallelamente una sanzione per il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori una retribuzione inferiore al salario minimo.

Infine, secondo l'articolo 6, fatte salve le condizioni contrattuali di miglior favore, per i rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della legge, il salario minimo orario si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì all'aumento proporzionale dei livelli retributivi superiori, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, fino ai successivi rinnovi.

La presidente [CATALFO](#) propone lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali al fine di acquisire elementi istruttori da parte dei soggetti maggiormente interessati.

Conviene la Commissione.

Invita quindi i Gruppi a far pervenire indicazioni in tal senso entro la giornata di domani.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul lavoro delle donne

La presidente [CATALFO](#) illustra la proposta, emersa nell'ultima seduta dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione unanime concorda sull'opportunità dell'indagine e conferisce mandato alla Presidente di richiedere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva in parola.

La [PRESIDENTE](#) sollecita i Gruppi a far pervenire nei tempi più rapidi le rispettive proposte di audizioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Domenico Parisi a Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (n. 15)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Esame e rinvio)

La relatrice [NOCERINO](#) (M5S) illustra il *curriculum vitae* del professor Parisi, sottolineando che il candidato è in possesso di un elevato e qualificato profilo professionale, nonché di una comprovata esperienza, maturata anche in ambito internazionale, nel campo delle politiche attive e del mercato del

lavoro. Fa presente che attualmente il professor Parisi dirige il *National Strategic Planning & Analysis Research Center*, dove è stato elaborato il *Mississippi Works system* un piano, approvato dal Dipartimento del Lavoro USA, che ha rivoluzionato il funzionamento dei Centri per l'Impiego, creando un modello di *on demand work* che, grazie alla raccolta e la combinazione di dati di molteplici agenzie per il lavoro, sia statali che private, ha permesso la creazione di oltre 50.000 nuovi posti di lavoro in pochi anni, contribuendo a fare del Mississippi uno stato *leader* a livello nazionale nella ricerca e nella formazione della forza lavoro. Ritiene pertanto il professor Parisi pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

In conclusione, anticipa che sottoporrà alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [NANNICINI](#) (PD), senza entrare nel merito della competenza del candidato individuato dal Governo, lamenta che la procedura adottata per il ricambio al vertice di ANPAL potrebbe configurare un vero e proprio caso di *spoils system*.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), ritenendo impossibile una conoscenza e una valutazione del candidato esclusivamente sulla base di un *curriculum*, chiede formalmente l'audizione del professor Parisi, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento.

La presidente [CATALFO](#) condivide tale richiesta e la sottopone alla Commissione, che conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

Il relatore

[AUDDINO](#) (M5S), dopo aver brevemente ricordato l'obiettivo del provvedimento, ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole. Si rammarica inoltre per non aver ricevuto da parte delle minoranze alcuna osservazione, come pure avevano richiesto la scorsa settimana.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP)

chiarisce che alcune osservazioni erano state espresse informalmente con riferimento alla necessità di conciliare il rispetto delle graduatorie con le peculiarità dei singoli istituti.

Il relatore [AUDDINO](#) (M5S) riconosce il valore di rilievi espressi in ogni contesto, anche informale, tuttavia lamenta, dal punto di vista formale, una contraddizione, perché alla richiesta di rinvio della votazione, accolta dalla Commissione, non ha fatto seguito l'invio al relatore di osservazioni da inserire eventualmente nel parere.

Il senatore [FLORIS](#) (FI-BP), quanto alla forma, ritiene si sia trattato di un malinteso. In merito alla sostanza si associa invece a quanto detto dalla collega Toffanin.

Previa dichiarazione di voto contrario, a

nome del suo Gruppo, da parte della senatrice [PARENTE](#) (PD), presente il prescritto numero di senatori, la presidente [CATALFO](#) mette ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 gennaio.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che la relatrice ha già illustrato il provvedimento e che è stata aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) introduce il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che modifica alcuni aspetti del procedimento elettorale, al fine di perseguire una maggiore trasparenza nello svolgimento delle operazioni di voto. In premessa fa presente che il provvedimento riproduce, con alcune modifiche, il testo di un'analogica iniziativa legislativa approvata nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati, poi esaminata dalla Commissione affari costituzionali del Senato, senza che l'*iter* si ultimasse per la sopraggiunta conclusione della legislatura. Il testo, che si compone di 9 articoli, interviene su disposizioni relative a urne e cabine elettorali, componenti dei seggi elettorali e loro ampiezza demografica, assunzione di personale nelle società pubbliche in prossimità delle elezioni.

Quanto alle parti di più stretta competenza della Commissione, il relatore segnala, in particolare, l'articolo 6, che introduce il divieto di assunzione di personale da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati. Il divieto non si applica nei casi in cui sia dichiarato lo stato di calamità o lo stato di emergenza.

Relativamente invece alle rimanenti parti dell'articolato, evidenzia che un primo nucleo di disposizioni riguarda gli arredi elettorali, più esattamente le urne (da realizzare in materiale semitrasparente) e le cabine (in futuro, quando ve ne sarà la necessità, dovranno essere chiuse su tre lati e avere una determinata altezza), nonché le porte e le finestre dei locali sede di seggio. Ulteriori disposizioni riguardano l'ufficio elettorale di sezione. In particolare, si descrivono requisiti e modalità di nomina del presidente e si elimina la possibilità di surroga dello stesso con il sindaco o suo delegato. Inoltre si introduce il divieto di ricoprire l'incarico di presidente per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale. Vengono inoltre introdotte ulteriori cause ostative alla funzione di componente dell'ufficio elettorale, tra le quali, essere dipendenti del Ministero dello sviluppo economico o aver

subito condanne per alcuni reati espressamente indicati. Con riferimento agli scrutatori, si riduce da 70 a 65 anni il limite massimo di età e si aggiunge il requisito del godimento dei diritti civili e politici; inoltre si prevedono i criteri di scelta degli stessi e si pone il limite dei due mandati consecutivi presso la medesima sezione elettorale.

Riguardo all'ampiezza delle sezioni elettorali, viene introdotta una modifica che aumenta il limite inferiore dei seggi ordinari, elevandolo da 500 a 700 elettori iscritti.

Il relatore richiama quindi le modifiche in materia di autenticazione di firme e che autorizzano, per i *referendum* abrogativi e costituzionali, il voto in un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per una serie tassativa di motivi - lavoro, studio o cure mediche - si trovino in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali siano iscritti. Le medesime disposizioni si applicano anche per le elezioni europee, a condizione che l'elettore dichiari di esercitare il suo diritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di appartenenza.

Infine, si sofferma sulle ulteriori disposizioni che autorizzano, nel caso di consultazioni sia elettorali sia referendarie, coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno a vittime di calamità naturali, nonché a coloro che siano impegnati per motivi di lavoro presso piattaforme marine, a votare nel Comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori dal Comune di residenza.

Si apre la discussione generale

Il senatore [FLORIS](#) (*FI-BP*), riservandosi di intervenire compiutamente nel seguito dell'esame, critica l'introduzione di una riserva dei posti di scrutatore (pari alla metà arrotondata per difetto) per coloro che si trovino, da almeno 30 giorni dal momento del sorteggio, in stato di disoccupazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) introduce, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati, soffermandosi sugli articoli 19 e 23 e su alcune direttive inserite nell'allegato A. L'articolo 19, in particolare, reca una disciplina di delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, sulle norme di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Dopo aver ricordato i criteri direttivi per l'esercizio della delega, ricorda che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 febbraio 2018 e che contro l'Italia risulta avviata una procedura d'infrazione.

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/159 sull'attuazione dell'accordo sulla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 da parte dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Tale accordo interviene sul lavoro a bordo e le condizioni di servizio, l'alloggio, l'alimentazione e la sicurezza sul lavoro.

La relatrice segnala altresì la direttiva (UE) 2018/957, che modifica la direttiva 96/71/CE, sul distacco dei lavoratori in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoro sia abitualmente svolto; la direttiva (UE) 2017/2398 sui rischi derivanti da agenti cancerogeni o mutageni per i lavoratori e la direttiva (UE) 2018/131 sul recepimento della Convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006, concordate in sede di Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S) illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Passando all'esame del testo, fa presente che l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità, mentre l'articolo 2 reca alcune definizioni.
L'articolo 3 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministro delle politiche agricole.
L'articolo 4 individua come autorità locali competenti le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'articolo 5 istituisce il Tavolo tecnico per la produzione biologica. Il successivo articolo 6 istituisce il marchio "Biologico italiano". La relatrice richiama quindi il contenuto dell'articolo 7, sul Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici, e dell'articolo 8, che dispone l'adozione del Piano nazionale delle sementi biologiche.
Il successivo articolo 9 prevede il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica, mentre l'articolo 10 fa riferimento ai contratti di rete, ai contratti di filiera e alle cooperative tra produttori del biologico e l'articolo 11 delinea le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.
L'articolo 12 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore. In particolare, stabilisce che i principi in base ai quali le Regioni organizzano tale formazione verranno indicati da un decreto del Ministro del lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.
Gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 dettano nuove ed innovative disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato. Con specifico riferimento all'articolo 12, si prevede che le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici possano associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura.
Infine, l'articolo 18 disciplina la vendita e lo scambio di sementi biologiche, l'articolo 19 contiene le abrogazioni espresse e l'articolo 20 prevede la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.
Conclusivamente, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga anche conto delle eventuali osservazioni emerse nel corso del dibattito.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) chiede preliminarmente se la Commissione di merito svolgerà delle audizioni sul provvedimento.

La [PRESIDENTE](#) si riserva di rispondere dopo aver preso gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione agricoltura.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) auspica che le eventuali audizioni verteranno anche sulle parti di più stretta competenza della Commissione.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP) riporta le perplessità espresse da diversi studiosi con riferimento al possibile aumento della superficie destinata al metodo biologico a discapito di quella coltivata con metodi convenzionali. Secondo la loro opinione infatti si registrerebbe una riduzione della produzione cui si dovrebbe far fronte, al fine di coprire il fabbisogno nazionale di prodotti

agroalimentari, con un aumento delle importazioni dall'estero.

Inoltre esprime dubbi circa l'utilità del Tavolo previsto dall'articolo 5, così come contesta l'iniquinà del contributo annuale che alimenta il Fondo per lo sviluppo della produzione biologica previsto dall'articolo 9.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 67 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 10,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Pizzol ha illustrato il provvedimento e dichiara aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) *Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Campagna ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (M5S), anche alla luce delle considerazioni svolte ieri dalla senatrice Toffanin, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(859) Deputati Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente il relatore De Vecchis ha illustrato il provvedimento ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice [TOFFANIN](#) (FI-BP), pur condividendo alcune disposizioni del provvedimento, critica le previsioni relative ai presidenti dei seggi e agli scrutatori, in quanto, a suo parere, non tengono in dovuto conto le competenze necessarie per lo svolgimento di tali ruoli. Paventa quindi il rischio che, anche solo per mancanza di esperienza e non per dolo, si verifichino episodi di rallentamento o addirittura di blocco delle procedure di voto che possano inficiarne la regolarità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(310) LAUS ed altri. - Istituzione del salario minimo orario

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

La presidente [CATALFO](#) ricorda che nel corso della seduta precedente la relatrice Matrisciano ha illustrato il provvedimento e si è deciso di procedere a un ciclo di audizioni. Dà quindi conto delle richieste di audizioni già pervenute e sollecita i Gruppi a trasmettere le eventuali ulteriori segnalazioni.

La senatrice [PARENTE](#) (PD) comunica che il suo Gruppo invierà a breve le proprie richieste di audizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La presidente [CATALFO](#) sollecita i Gruppi a comunicare le rispettive richieste di audizioni con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro delle donne, così da poter corredare con il programma la

richiesta alla Presidenza del Senato a svolgere l'indagine conoscitiva in parola.

Prende atto la Commissione.

La senatrice [PARENTE](#) (PD), in considerazione dei licenziamenti che hanno riguardato molti lavoratori della società di *call center* "Abramo Customer Care" di Crotone, chiede lo svolgimento di una specifica audizione, con la convocazione dei vertici aziendali e dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Dopo aver fatto riferimento alla necessità di discutere degli effetti del decreto dignità e di affrontare il tema delle politiche attive del lavoro, soprattutto con riferimento alle Regioni meridionali del Paese, preannuncia altresì la presentazione di uno specifico atto di sindacato ispettivo. Infine, sollecita la costituzione anche in questa legislatura di una Sottocommissione sulle ricadute occupazionali delle ristrutturazioni aziendali, ricordando l'importante e delicata funzione da essa svolta nella legislatura precedente.

La presidente [CATALFO](#) si riserva di fornire una risposta alle richieste appena avanzate. Con riferimento ai disegni di legge nn. 55, 281, 555, 698, 853, 868 e 890, in materia di *caregiver* familiare, ricorda poi che nel corso della seduta di ieri la Commissione ha convenuto sulla proposta di istituire un Comitato con l'intento di definire un testo unificato per il seguito dell'esame. Dà quindi conto delle relative designazioni da parte dei Gruppi e invita i componenti a coordinarsi tra loro e ad operare con la massima celerità. Informa infine che l'audizione del professor Domenico Parisi, candidato alla presidenza dell'Agenzia nazionale per le politiche del lavoro (ANPAL) e richiesta nella seduta di ieri, potrebbe svolgersi, compatibilmente con il calendario dei lavori dell'Assemblea, mercoledì 23 gennaio alle ore 14.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DELLA SETTIMANA

La presidente [CATALFO](#) comunica che, in considerazione dell'andamento dei lavori, le sedute della Commissione già convocate per oggi, mercoledì 16 gennaio alle ore 15, e per domani, giovedì 17 gennaio alle ore 8,45, sono sconvocate.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 11.

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 68 (ant.) del 23/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCLEDÌ 23 GENNAIO 2019
68ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
[CATALFO](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) constata che non vi sono ulteriori iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Il relatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) illustra quindi proposta di parere favorevole.

Il senatore [PATRIARCA](#) (PD) osserva che il provvedimento presenta, in linea generale, alcuni aspetti problematici, tra cui l'abbassamento a 65 anni del limite massimo di età per poter svolgere la mansione di scrutatore (che risulta di difficile comprensione), la possibilità di autenticare le firme prevista in capo a cittadini designati dai comitati promotori dei referendum (che potrebbe essere fonte di scorrettezze elettorali), l'allargamento del numero dei collegi (che potrebbe dar luogo a problemi compensativi a livello territoriale), e le disposizioni recate dall'articolo 6 per contrastare il voto di scambio (che appaiono meramente 'di bandiera', nonché di dubbia efficacia). Conclude preannunciando il voto di astensione del proprio Gruppo.

La senatrice [TIRABOSCHI](#) (FI-BP) preannuncia invece il voto contrario della propria parte

politica.

Interviene da ultimo il senatore [BERTACCO](#) (*FdI*), avanzando perplessità sull'abbassamento del limite massimo di età degli scrutatori e preannunciando il proprio voto di astensione.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la [PRESIDENTE](#) pone ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri (Parere alla 9ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 gennaio.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*) dà lettura di una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) invita la Commissione a valutare la possibilità di differire il voto, al fine di meglio approfondire i contenuti del provvedimento. Tale richiesta non ha alcuna natura ostruzionistica, atteso che il suo Gruppo si è espresso favorevolmente nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati, e non inciderebbe sull'*iter* presso la Commissione di merito, che non appare prossimo alla conclusione.

La relatrice [CAMPAGNA](#) (*M5S*), dopo aver rilevato che la Commissione di merito ha in corso un ciclo di audizioni, fa presente che i profili di competenza della Commissione risultano assai circoscritti e che nulla osterebbe, pertanto, a procedere oggi al voto. Si rimette comunque a quanto la Commissione riterrà opportuno deliberare.

Su proposta della [PRESIDENTE](#), il seguito dell'esame viene rinviato a prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [PATRIARCA](#) (*PD*) ritiene pienamente condivisibile la *ratio* sottesa al disegno di legge. Sussistono tuttavia a suo avviso alcuni profili, non debitamente considerati nel corso dell'esame in prima lettura e che hanno dato luogo, in quella sede, al voto di astensione della sua parte politica, che meriterebbero un esame approfondito. L'introduzione della valutazione di carattere attitudinale

accanto al requisito dell'idoneità professionale degli operatori delle strutture può destare infatti perplessità, in quanto il nuovo requisito non sembra adeguatamente specificato. Inoltre, sarebbe opportuno soffermarsi anche sull'opportunità di intervenire sulla struttura organizzativa degli asili. Approfondimenti sarebbero necessari anche sulle disposizioni relative alla possibilità di avvalersi delle riprese effettuate da impianti di videosorveglianza, anche perché, soprattutto con riferimento alle strutture che ospitano persone anziane o invalide, una più efficace forma di controllo potrebbe essere costituita dall'offrire ai loro familiari la possibilità di visitarli in qualsiasi momento. Inoltre, il ricollocamento del personale che ha assunto comportamenti scorretti dovrebbe prevedere anche un cambio di mansione. Conclude osservando che la copertura finanziaria del provvedimento appare, comunque, insufficiente.

La relatrice [NISINI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel sottolineare la particolare delicatezza delle problematiche sottese al disegno di legge, concorda con la necessità di procedere a un ponderato esame del testo.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) rinvia quindi il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 988

L'11ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, condivisa la finalità del provvedimento di promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico; tenuto conto che le competenze della 11ª Commissione in relazione al disegno di legge in esame risultano limitate; considerato che l'articolo 12 prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente; segnalato, all'articolo 14, il coinvolgimento, con funzioni consultive, delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori del settore agricolo, agroalimentare e dell'acquacoltura nelle attività delle organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

